



**VARIAZIONI CONTRATTUALI ARTIGIANE**  
**APRILE 2023 AL 20.4.2023**

- A. Nuove tabelle contribuzione EBAV da 1.1.2023;**
- B. Lista CCNL Confartigianato suddivisa per codici CNEL;
- C. **EBAV : SIGLATO A.I. veneto che introduce sussidio Ebav per dipendenti in FSBA (D66 da presentare entro luglio 2023)**
- D. **FSBA: rilasciato aggiornamento operativo in data 26.1.2023 che conferma la durata in 26 settimane nel biennio mobile dell'assegno ordinario (contatore azzerato 1.1.2023). L'aggiornamento recepisce altresì le ulteriori novità di cui al regolamento del 14.12.2022. per sottoscrizione verbali riferiti a periodi con decorrenza gennaio e/o febbraio 2023 vedi A.I. veneto del 2.2.2023 sulle procedure sindacali**
- E. EBNA: siglato A.I. nazionale del 17.12.2021 che disciplina le nuove quote di versamento alla bilateralità dal 1.1.2022 o dalla data di rinnovo dei CCNL di categoria ove successiva;
- F. **SANI.IN.VENETO: Adegua quota di contribuzione al fondo SANINVENETO dal 1.6.2022 passa a 125 euro annui per dipendente per tutti i tipi di imprese;**
- G. **SPRAV: Operativo accordo 25.3.2022 con verbale integrativo del 30.6.2022;**
- H. **PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE: siglato in data 13/01/2023 verbale di accordo sulla proroga dell'A.I. veneto sui premi aziendali e welfare aziendale del 18.11.16 per l'anno fiscale 2023;**
- I. **APPRENDISTATO DUALE: per i rapporti che si chiudono al conseguimento del titolo di studio è previsto con l'ultimo cedolino utile il versamento alla previdenza complementare e contributo bilateralità a favore dello studente (vedi A.I. VENETO 1.10.2018 ditte area EBAV e 23.4.20 per settore edile e modello EBAV D61 ed Edilcassa Veneto Mod.AD per "borsa di studio apprendistato duale");**
- J. *Le aziende artigiane non edili (CSC INPS 4 e 7b) versanti EBAV/EBNA (versamento con F24 causale EBNA) non sono tenute al versamento al fondo INPS F.I.S;*
- K. *SANI IN AZIENDA possibile far iscrivere Titolari Soci e collaboratori Familiari al Fondo sanitario veneto di settore;*

 <p><a href="https://www.ebav.it/">https://www.ebav.it/</a></p> <p>per consultare il catalogo dei servizi di primo e secondo livello a favore di imprese e dipendenti</p>	<p><b>Da 1.1.2021</b> L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E <b>CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE EBAV DI PRIMO E SECONDO LIVELLO</b> E' TENUTA AD EROGARE AL DIPENDENTE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per EBAV pari a: - 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili) <b>30 euro per i CCNL che hanno recepito A.I. nazionale del 17.12.2021</b> - <b>Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti)</b> - <b>liquidare direttamente al lavoratore le prestazioni di primo e secondo livello EBAV</b></p>
 <p><a href="https://www.saninveneto.it/">https://www.saninveneto.it/</a></p> <p>per consultare il catalogo delle prestazioni favore degli iscritti</p>	<p><b>Da 1.1.2021</b> L'IMPRESA NON ADERENTE ALLA BILATERALITA' E <b>CHE NON VERSA LA CONTRIBUZIONE DI SANINVENETO</b> E' TENUTA AD EROGARE L'ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (E.A.R.) specifico per SANINVENETO pari a: - 25 EURO (lordi mensili per 13 mensilità non assorbibili) - <b>Consegnare ai dipendenti in forza l'informativa delle prestazioni (all'atto dell'assunzione se neoassunti)</b> - <b>liquidare direttamente al lavoratore le quote prestazioni di saninveneto</b></p>

CONTRATTO	N.	VARIAZIONE	NOTE																																								
<p>Area Meccanica</p> <p>Metalmeccanica Artigiana</p> <p>COD.INPS 116</p> <p>COD.EBAV AA</p> <p>COD. CNEL 030</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)</p>	1	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>Previdenza complementare negoziale (FONTE O SOLIVE) aliquota veneta carico ditta dal 1.1.23 pari al 1,4% per lavoratori già iscritti al 1.12.2022, per gli iscritti successivamente decorre dal mese successivo a iscrizione</p> <p>WELFARE CONTRATTUALE 2023 PER CESSATI NEL MESE EROGARE DODICESIMO MATURATO SE ANZIANITA' DI ALMENO 3 MESI(VEDI TABELLA ALLEGATA</p> <p>EQUIPARATI fondi ebav di secondo livello meccanica e odontotecnici da 1.1.2023</p> <p>8 ore di formazione in percorsi di alfabetizzazione digitale da riconoscere ai dipendenti in forza entro il 31.12.22 (art.47 CCNL)</p> <p>T.D. introdotte causali contrattuali dal ccnl del 17.12.21</p>	<p><b>CCRL DEL 1.12.2022</b> <b>CONFERMATO E.R.V.:</b> DA 1.9.2020 LE VOCI RETRIBUTIVE ERT, ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA TABELLA CHE SEGUE:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ERV</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>2B</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MES E</td> <td>115,00</td> <td>103,00</td> <td>95,00</td> <td>89,00</td> <td>81,00</td> <td>77,00</td> <td>72,00</td> </tr> <tr> <td>ORA</td> <td>0,6647 4</td> <td>0,5953 8</td> <td>0,5491 3</td> <td>0,5144 5</td> <td>0,4682 1</td> <td>0,4450 9</td> <td>0,4161 8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è pari a 25 euro. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.</p> <p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE (FON.TE o SOLIDARIETA' VENETO)</b> Per i dipendenti che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la data di stipula del CCRL (1.12.2022) o che sono già iscritti alla stessa data, l'impresa verserà un contributo contrattuale a carico datore paria a 1, 4% della retribuzione tabellare vigente. Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale secondo le modalità e le procedure in essere come previste dal fondo negoziale. Per i lavoratori già iscritti al 1.12.2022 la decorrenza della contribuzione è fissata dal mese di gennaio 2023 per i dipendenti che si iscrivono dopo la data di stipula del CCRL la decorrenza è dal mese successivo a quello di iscrizione.</p> <p><b>FONDI EBAV DI SECONDO LIVELLO</b> DAL 1.1.2023 vengono EQUIPARATI i fondi di secondo livello meccanica e odontotecnici CON STESSO IMPORTO per un totale mensile pari a 4,50 euro carico azienda 2,00 euro a carico dipendente. MANTENUTI CODICI DISTINTI</p> <p><b>WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE</b> Il ccrl del 1.12.2022 prevede che vengano destinati i seguenti importi a titolo di welfare:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO DI RIFERIMENTO</th> <th>FULL TIME PART TIME &gt;50%</th> <th>PART TIME &lt; 50%</th> <th>SCADENZA EROGAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>110 EURO (88 euro app.prof)</td> <td>55 EURO (44 euro app.prof)</td> <td>12.1.2023</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>125 EURO (100 euro app.prof)</td> <td>63 EURO (50 euro app.prof)</td> <td>12.1.2024</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>145 EURO (116 euro app.prof)</td> <td>73 EURO (59 euro app.prof)</td> <td>12.1.2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli importi maturano in quote mensili (totale/12, un mese viene maturato se superata la metà dei giorni lavorabili, una giornata si intende maturata anche se lavorata per una sola ora, sono assenze utili alla maturazione quelle per congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro in azienda e malattia, permessi l.104/1992 e donazione sangue, ferie collettive e permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali), per il lavoratori intermittenti la quota sdarà dovuta per intero o al 50% sulla base della effettiva prestazione nel mese di riferimento.</p> <p>Hanno diritto al welfare aziendale su base contrattuale i lavoratori in forza al 1.12.2022 per l'anno 2022, per i successivi anni i lavoratori non in prova in base a quanto maturato nell'anno di riferimento. Per gli anni successivi al 2022 l'impresa nelle paghe di ottobre dovrà consegnare con il cedolino apposita informativa welfare per la scelta del lavoratore che dovrà restituire entro il 10 dicembre 2023 e 2024 il lavoratore può destinare l'importo al fondo</p>	ERV	1	2	2B	3	4	5	6	MES E	115,00	103,00	95,00	89,00	81,00	77,00	72,00	ORA	0,6647 4	0,5953 8	0,5491 3	0,5144 5	0,4682 1	0,4450 9	0,4161 8	ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE	2022	110 EURO (88 euro app.prof)	55 EURO (44 euro app.prof)	12.1.2023	2023	125 EURO (100 euro app.prof)	63 EURO (50 euro app.prof)	12.1.2024	2024	145 EURO (116 euro app.prof)	73 EURO (59 euro app.prof)	12.1.2025
ERV	1	2	2B	3	4	5	6																																				
MES E	115,00	103,00	95,00	89,00	81,00	77,00	72,00																																				
ORA	0,6647 4	0,5953 8	0,5491 3	0,5144 5	0,4682 1	0,4450 9	0,4161 8																																				
ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE																																								
2022	110 EURO (88 euro app.prof)	55 EURO (44 euro app.prof)	12.1.2023																																								
2023	125 EURO (100 euro app.prof)	63 EURO (50 euro app.prof)	12.1.2024																																								
2024	145 EURO (116 euro app.prof)	73 EURO (59 euro app.prof)	12.1.2025																																								

previdenziale complementare cui ha già aderito. Se l'impresa non mette a disposizione o il dipendente non sceglie alcuna soluzione di welfare, l'importo verrà liquidato come retribuzione assoggetta a normale contribuzione e imposizione fiscale.

**REGIMI DI ORARIO PLURIMENSILE**

Confermata la possibilità di attivare regimi di orario su base quadrimestrale (previo accordo con i dipendenti) e su base superiore a 4 mesi (previo accordo con i dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale), se superiore a 4 mesi deve essere erogata specifica tabella retributiva per i lavoratori in regime di orario superiore ai 4 mesi. Il meccanismo prevede che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore sia realizzato come media nel mese di calendario. alla fine di ciascun mese le ore lavorate oltre le 40 medie settimanali vanno caricate in un conto ore individuali. Alla fine del periodo di 4 mesi o superiore si procede con la compensazione utilizzando il conto ore individuale, prelevando fino a concorrenza le ore necessarie per raggiungere la media delle 40 ore settimanali. Le ore non utilizzate vengono erogate come straordinario.

**TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.7.2020 e s.m.i, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.12.2022**

LIVELLI	mensile	orario
Q	13,32	0,07699
1	13,32	0,07699
2	12,03	0,06954
2bis	10,81	0,06249
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04798
6	7,61	0,04399
apprendisti professionalizzante	5,80	0,03353

**NUOVO ARTICOLO 11 DIVERSA DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE**

DAL 1.12.2022 (sottoscrizione del CCRL), ferma restando la durata settimanale prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare previa comunicazione ai dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale, una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero fino ad un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere per un periodo massimo di 4 mesi e con una fermata settimanale di un minimo di 4 ore e un massimo di 8 ore in relazione alle esigenze produttive dell'impresa.

**WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO CCRL DEL**

**1.12.2022 (servizi ebav)**

- A12: confermato contributo azienda per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti pari a 500 euro
- D20: confermato premio formazione apprendisti confermati a tempo indeterminato pari a 250 se apprendistato professionalizzante di almeno 24 mesi, 300 euro se apprendistato professionalizzante di 36 mesi.
- Contributo a favore di imprese e dipendenti in caso di trasformazione di apprendistato duale in professionalizzante (200 euro per impresa e 400 per lavoratore) richiedibili decorsi almeno 4 mesi dalla trasformazione .

<p>ORAFI ARTIGIANI</p> <p>COD.INPS 116 COD.EBAV AC</p> <p>COD. CNEL 030</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>(VEDI TABELLA QUOTE EBAV "A" DA 1.1.2022)</p>	<p>8</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>Previdenza complementar e negoziale (FONTE O SOLIVE) aliquota veneta carico ditta dal 1.1.23 pari al 1,4% per lavoratori già iscritti al 1.12.2022, per gli iscritti successivament e decorre dal mese successivo a iscrizione</p> <p>SIGLATO CCRL IN DATA 1.12.2022</p> <p>Dal 1.12.2022 cessa erogazione irr e err e decorre nuova voce retributiva ERV</p>	<p>CCNL DEL 17.12.2021 CCRL VENETO DEL 1.12.2022</p> <p><b>CCRL DEL 1.12.2022</b> <b>INTRODOTTO E.R.V. DA 1.12.2022:</b> DA 1.12.2022 LE VOCI RETRIBUTIVE ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA TABELLA CHE SEGUE:</p> <table border="1" data-bbox="632 450 1377 546"> <thead> <tr> <th>ERV</th> <th>1</th> <th>2B</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MESE</td> <td>79,81</td> <td>72,22</td> <td>60,56</td> <td>54,62</td> <td>51,34</td> <td>47,46</td> </tr> <tr> <td>ORA</td> <td>0,46133</td> <td>0,46133</td> <td>0,46133</td> <td>0,46133</td> <td>0,46133</td> <td>0,46133</td> </tr> </tbody> </table> <p>Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è pari a 5 euro. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.</p> <p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE (FON.TE o SOLIDARIETA' VENETO)</b> Per i dipendenti che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la data di stipula del CCRL (1.12.2022) o che sono già iscritti alla stessa data, l'impresa verserà un contributo contrattuale a carico datore paria a 1, 4% della retribuzione tabellare vigente. Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale secondo le modalità e le procedure in essere come previste dal fondo negoziale. Per i lavoratori già iscritti al 1.12.2022 la decorrenza della contribuzione è fissata dal mese di gennaio 2023 per i dipendenti che si iscrivono dopo la data di stipula del CCRL la decorrenza è dal mese successivo a quello di iscrizione.</p> <p><b>WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE</b> Il ccrl del 1.12.2022 prevede che vengano destinati i seguenti importi a titolo di welfare:</p> <table border="1" data-bbox="632 1095 1410 1279"> <thead> <tr> <th>ANNO DI RIFERIMENTO</th> <th>FULL TIME PART TIME &gt;50%</th> <th>PART TIME &lt; 50%</th> <th>SCADENZA EROGAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>80 EURO (64 euro app.prof)</td> <td>40 EURO (32 euro app.prof)</td> <td>12.1.2025</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gli importi maturano in quote mensili (totale/12, un mese viene maturato se superata la metà dei giorni lavorabili, una giornata si intende maturata anche se lavorata per una sola ora, sono assenze utili alla maturazione quelle per congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro in azienda e malattia, permessi l.104/1992 e donazione sangue, ferie collettive e permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali), per il lavoratori intermittenti la quota sdarà dovuta per intero o al 50% sulla base della effettiva prestazione nel mese di riferimento.</p> <p>Hanno diritto al welfare aziendale su base contrattuale i lavoratori non in prova in base a quanto maturato nell'anno di riferimento. L'impresa nelle paghe di ottobre 2024 dovrà consegnare con il cedolino apposita informativa welfare per la scelta del lavoratore che dovrà restituire entro il 10 dicembre 2024 il lavoratore può destinare l'importo al fondo previdenziale complementare cui ha già aderito. Se l'impresa non mette a disposizione o il dipendente non sceglie alcuna soluzione di welfare, l'importo verrà liquidato come retribuzione assoggetta a normale contribuzione e imposizione fiscale.</p> <p><b>REGIMI DI ORARIO PLURIMENSILE</b> Introdotta la possibilità di attivare regimi di orario su base quadrimestrale (previo accordo con i dipendenti) e su base superiore a 4 mesi (previo accordo con i dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale) , se superiore a 4 mesi deve essere erogata specifica tabella retributiva per i lavoratori in regime di orario superiore ai 4 mesi. Il meccanismo prevede che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore sia realizzato come media nel mese di calendario. alla fine di ciascun mese le ore lavorate oltre le 40 medie settimanali vanno caricate in un conto ore</p>	ERV	1	2B	3	4	5	6	MESE	79,81	72,22	60,56	54,62	51,34	47,46	ORA	0,46133	0,46133	0,46133	0,46133	0,46133	0,46133	ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE	2024	80 EURO (64 euro app.prof)	40 EURO (32 euro app.prof)	12.1.2025
ERV	1	2B	3	4	5	6																										
MESE	79,81	72,22	60,56	54,62	51,34	47,46																										
ORA	0,46133	0,46133	0,46133	0,46133	0,46133	0,46133																										
ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE																													
2024	80 EURO (64 euro app.prof)	40 EURO (32 euro app.prof)	12.1.2025																													

individuali. Alla fine del periodo di 4 mesi o superiore si procede con la compensazione utilizzando il conto ore individuale, prelevando fino a concorrenza le ore necessarie per raggiungere la media delle 40 ore settimanali. Le ore non utilizzate vengono erogate come straordinario.

**TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.12.2022 e s.m.i, e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.12.2022**

LIVELLI	mensile	orario
1	13,32	0,07699
2b	12,03	0,06954
1.3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04798
6	7,61	0,04399
<b>apprendisti professionalizzante</b>	<b>5,80</b>	<b>0,03353</b>

**NUOVO ARTICOLO 11 DIVERSA DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE**

DAL 1.12.2022 (sottoscrizione del CCRL), ferma restando la durata settimanale prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare previa comunicazione ai dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale, una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero fino ad un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere per un periodo massimo di 4 mesi e con una fermata settimanale di un minimo di 4 ore e un massimo di 8 ore in relazione alle esigenze produttive dell'impresa.

**WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO CCRL DEL 1.12.2022 (servizi ebav)**

- A12: confermato contributo azienda per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti pari a 500 euro
- D20: confermato premio formazione apprendisti confermati a tempo indeterminato pari a 250 se apprendistato professionalizzante di almeno 24 mesi, 300 euro se apprendistato professionalizzante di 36 mesi.
- Contributo a favore di imprese e dipendenti in caso di trasformazione di apprendistato duale in professionalizzante (200 euro per impresa e 400 per lavoratore) richiedibili decorsi almeno 4 mesi dalla trasformazione .

<p>ODONTOTECNICI ARTIGIANI E PMI</p> <p>COD INPS 116 COD.EBAV AB</p> <p>COD. CNEL 030</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p>	<p>11</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>Previdenza complementar e negoziale (FONTE O SOLIVE) aliquota veneta carico ditta dal 1.1.23 pari al 1,4% per lavoratori già iscritti al 1.12.2022, per gli iscritti successivament e decorre dal mese successivo a iscrizione</p> <p>EQUIPARATI fondi ebav di secondo livello meccanica e odontotecnici da 1.1.2023</p> <p>SIGLATO CCRL IN DATA 1.12.2022</p> <p>Dal 1.12.2022 cessa erogazione irr e err e decorre nuova voce retributiva ERV</p>	<p>CCNL DEL 17.12.2021, CCRL DEL 1.12.2022 <b>CCRL DEL 1.12.2022</b> <b>EQUIPARATI fondi ebav di secondo livello meccanica e odontotecnici da 1.1.2023</b> <b>Aumento contribuzione EBAV di secondo livello dal 1.1.2023</b></p> <table border="1" data-bbox="635 302 1407 398"> <tr> <th>Codice contratto</th> <th>2°livello conto ditta</th> <th>2°livello conto dipendente</th> </tr> <tr> <td>AB</td> <td>4,50</td> <td>2,00</td> </tr> </table> <p><b>INTRODOTTO E.R.V.:</b> DA 1.12.2022 LE VOCI RETRIBUTIVE ERR, E IRR CESSANO DI ESSERE EROGATE E VENGONO CONGLOBATE NELLA NUOVA VOCE RETRIBUTIVA ERV. DALLA MEDESIMA DATA A TUTTI GLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI VIENE EROGATO L'ELEMENTO RETRIBUTIVO VENETO (ERV) COME DA TABELLA CHE SEGUE:</p> <table border="1" data-bbox="635 607 1433 757"> <tr> <th>ERV</th> <th>1S</th> <th>1</th> <th>2B</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> <tr> <td>MES E</td> <td>52,90</td> <td>46,36</td> <td>41,29</td> <td>35,77</td> <td>33,10</td> <td>30,86</td> <td>29,83</td> </tr> <tr> <td>ORA</td> <td>0,3057 8</td> <td>0,2679 8</td> <td>0,2386 7</td> <td>0,2067 6</td> <td>0,1913 3</td> <td>0,1783 8</td> <td>0,1724 3</td> </tr> </table> <p>Per L'apprendistato professionalizzante l'importo mensile a titolo di ERV è pari a 5 euro. Per l'apprendistato duale non è prevista l'erogazione. Gli importi a titolo di ERV rappresentano retribuzione che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale TFR compreso.</p> <p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEGOZIALE (FON.TE o SOLIDARIETA' VENETO)</b> Per i dipendenti che si iscrivono ad un fondo negoziale dopo la data di stipula del CCRL (1.12.2022) o che sono già iscritti alla stessa data, l'impresa verserà un contributo contrattuale a carico datore paria a 1, 4% della retribuzione tabellare vigente. Tale contribuzione sarà regolata dal datore di lavoro direttamente verso il fondo negoziale secondo le modalità e le procedure in essere come previste dal fondo negoziale. Per i lavoratori già iscritti al 1.12.2022 la decorrenza della contribuzione è fissata dal mese di gennaio 2023 per i dipendenti che si iscrivono dopo la data di stipula del CCRL la decorrenza è dal mese successivo a quello di iscrizione.</p> <p><b>WELFARE AZIENDALE SU BASE CONTRATTUALE</b> Il ccl del 1.12.2022 prevede che vengano destinati i seguenti importi a titolo di welfare:</p> <table border="1" data-bbox="635 1274 1414 1458"> <tr> <th>ANNO DI RIFERIMENTO</th> <th>FULL TIME PART TIME &gt;50%</th> <th>PART TIME &lt; 50%</th> <th>SCADENZA EROGAZIONE</th> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80 EURO (64 euro app.prof)</td> <td>40 EURO (32 euro app.prof)</td> <td>12.1.2025</td> </tr> </table> <p>Gli importi maturano in quote mensili (totale/12, un mese viene maturato se superata la metà dei giorni lavorabili, una giornata si intende maturata anche se lavorata per una sola ora, sono assenze utili alla maturazione quelle per congedo di maternità/paternità, infortunio sul lavoro in azienda e malattia, permessi l.104/1992 e donazione sangue, ferie collettive e permessi retribuiti per assemblee e cariche sindacali), per il lavoratori intermittenti la quota sdarà dovuta per intero o al 50% sulla base della effettiva prestazione nel mese di riferimento.</p> <p>Hanno diritto al welfare aziendale su base contrattuale i lavoratori non in prova in base a quanto maturato nell'anno di riferimento. l'impresa nelle paghe di ottobre 2024 dovrà consegnare con il cedolino apposita informativa welfare per la scelta del lavoratore che dovrà restituire entro il 10 dicembre 2024 il lavoratore può destinare l'importo al fondo previdenziale complementare cui ha già aderito. Se l'impresa non mette a disposizione o il dipendente non sceglie alcuna soluzione di welfare, l'importo verrà liquidato come retribuzione assoggetta a normale contribuzione e imposizione fiscale.</p>	Codice contratto	2°livello conto ditta	2°livello conto dipendente	AB	4,50	2,00	ERV	1S	1	2B	3	4	5	6	MES E	52,90	46,36	41,29	35,77	33,10	30,86	29,83	ORA	0,3057 8	0,2679 8	0,2386 7	0,2067 6	0,1913 3	0,1783 8	0,1724 3	ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE	2024	80 EURO (64 euro app.prof)	40 EURO (32 euro app.prof)	12.1.2025
Codice contratto	2°livello conto ditta	2°livello conto dipendente																																							
AB	4,50	2,00																																							
ERV	1S	1	2B	3	4	5	6																																		
MES E	52,90	46,36	41,29	35,77	33,10	30,86	29,83																																		
ORA	0,3057 8	0,2679 8	0,2386 7	0,2067 6	0,1913 3	0,1783 8	0,1724 3																																		
ANNO DI RIFERIMENTO	FULL TIME PART TIME >50%	PART TIME < 50%	SCADENZA EROGAZIONE																																						
2024	80 EURO (64 euro app.prof)	40 EURO (32 euro app.prof)	12.1.2025																																						

**REGIMI DI ORARIO**

introdotta la possibilità di attivare regimi di orario su base quadrimestrale (previo accordo con i dipendenti) e su base superiore a 4 mesi (previo accordo con i dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale) , se superiore a 4 mesi deve essere erogata specifica tabella retributiva per i lavoratori in regime di orario superiore ai 4 mesi. Il meccanismo prevede che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore sia realizzato come media nel mese di calendario. alla fine di ciascun mese le ore lavorate oltre le 40 medie settimanali vanno caricate in un conto ore individuali. Alla fine del periodo di 4 mesi o superiore si procede con la compensazione utilizzando il conto ore individuale, prelevando fino a concorrenza le ore necessarie per raggiungere la media delle 40 ore settimanali. Le ore non utilizzate vengono erogate come straordinario.

**TABELLA B per tutte le ditte rientranti nel campo di applicazione del ccrl del 1.12.2022 e che applicano il regime di orario oltre i 4 mesi ai sensi art 9 punto B del CCRL del 1.12.2022**

LIVELLI	mensile	orario
1s	13,32	0,07699
1	12,03	0,06954
2bis	10,81	0,06249
3	10,05	0,05809
4	8,91	0,05150
5	8,30	0,04798
6	7,61	0,04399
apprendisti professionalizzante	5,80	0,03353

**NUOVO ARTICOLO 11 DIVERSA DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE**

DAL 1.12.2022 (sottoscrizione del CCRL), ferma restando la durata settimanale prevista contrattualmente, le imprese potranno attivare previa comunicazione ai dipendenti e comunicazione alla commissione bilaterale, una diversa distribuzione dell'orario settimanale e giornaliero fino ad un massimo di 9 ore ordinarie giornaliere per un periodo massimo di 4 mesi e con una fermata settimanale di un minimo di 4 ore e un massimo di 8 ore in relazione alle esigenze produttive dell'impresa.

**WELFARE CONTRATTUALE A FAVORE DELL'APPRENDISTATO CCRL DEL 1.12.2022 (servizi ebav)**

- A12: confermato contributo azienda per assunzione a tempo indeterminato di ex apprendisti pari a 500 euro
- D20: confermato premio formazione apprendisti confermati a tempo indeterminato pari a 250 se apprendistato professionalizzante di almeno 24 mesi, 300 euro se apprendistato professionalizzante di 36 mesi.
- Contributo a favore di imprese e dipendenti in caso di trasformazione di apprendistato duale in professionalizzante (200 euro per impresa e 400 per lavoratore) richiedibili decorsi almeno 4 mesi dalla trasformazione .

<p><b>RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI</b>  <b>codice ATECO prevalente 90.03.02</b>  <b>novità: introdotta sezione specifica nel CCNL MECCANICA PER ASSUNZIONI DAL 1.1.2022</b>  <b>CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE DI SETTORE E SPECIFICA TABELLA SALARIALE</b></p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</b></p> <p><b>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)</b></p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>Nuova sezione del CCNL per assunzioni dal 1.1.2022</b></p>	<p><b>SETTORE RESTAURO ARTISTICO DI BENI CULTURALI</b></p> <p>Il CCNL del 17.12.2021 ha ampliato il campo di applicazione del CCNL anche ai datori di lavoro artigiani che operano nel settore del restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici, ed ogni altro materiale che ricada nel campo di applicazione della normativa di tutela dei Beni Culturali, così come individuati dal codice ATECO prevalente 90.03.02.</p> <p>Per tale settore è stata introdotta una specifica tabella salariale in vigore dal 1.1.2022 e una specifica classificazione del personale sempre in vigore dal 1.1.2022</p> <table border="1" data-bbox="635 533 1433 1102"> <thead> <tr> <th>LIVELLI</th> <th>QUALIFICHE</th> <th>RETRIBUZIONE TABELLARE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>QUADRO SUPER*</b></td> <td>-Restauratore beni culturali funzioni di gerente</td> <td>2458,42</td> </tr> <tr> <td><b>QUADRO</b></td> <td>-Restauratore beni culturali funzioni direttive</td> <td>2458,42</td> </tr> <tr> <td><b>1</b></td> <td>-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere</td> <td>2308,42</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td>-Restauratore beni culturali specializzato provetto</td> <td>1775,55</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td>-Restauratore beni culturali specializzato</td> <td>1650,00</td> </tr> <tr> <td><b>4**</b></td> <td>-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi</td> <td>1627,55</td> </tr> <tr> <td><b>5</b></td> <td>-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato</td> <td>1525,55</td> </tr> <tr> <td><b>6</b></td> <td>-Operaio generico</td> <td>1456,63</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note:</p> <p>*Per i lavoratori inquadrati al livello quadro super è riconosciuta l'indennità per funzioni direttive pari a 50,00 euro mensili.</p> <p>**Per i lavoratori inquadrati al 4° livello con qualifica di tecnico del restauro senior è riconosciuta l'indennità di ruolo strategico (I.R.S) pari a 100 euro mensili.</p> <p><b>PERIODO DI PROVA</b></p> <table border="1" data-bbox="635 1303 1248 1579"> <thead> <tr> <th>LIVELLI</th> <th>PERIODO DI PROVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>QUADRO S</b></td> <td>6 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>QUADRO</b></td> <td>6 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>1</b></td> <td>5 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td>4 MESI E 2 SETTIMANE</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td>4 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>4</b></td> <td>3 MESI E 2 SETTIMANE</td> </tr> <tr> <td><b>5</b></td> <td>3 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>6</b></td> <td>1 MESE</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI</b></p> <table border="1" data-bbox="635 1617 1248 1921"> <thead> <tr> <th>LIVELLI</th> <th>PREAVVISO LICENZIAMENTO/DIMISSIONI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>QUADRO S</b></td> <td>3 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>QUADRO</b></td> <td>3 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>1</b></td> <td>2 MESI E 2 SETTIMANE</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td>2 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>3</b></td> <td>2 MESI</td> </tr> <tr> <td><b>4</b></td> <td>1 MESE E 2 SETTIMANE</td> </tr> <tr> <td><b>5</b></td> <td>1 MESE E 2 SETTIMANE</td> </tr> <tr> <td><b>6</b></td> <td>1 MESE</td> </tr> </tbody> </table>	LIVELLI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONE TABELLARE	<b>QUADRO SUPER*</b>	-Restauratore beni culturali funzioni di gerente	2458,42	<b>QUADRO</b>	-Restauratore beni culturali funzioni direttive	2458,42	<b>1</b>	-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere	2308,42	<b>2</b>	-Restauratore beni culturali specializzato provetto	1775,55	<b>3</b>	-Restauratore beni culturali specializzato	1650,00	<b>4**</b>	-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi	1627,55	<b>5</b>	-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato	1525,55	<b>6</b>	-Operaio generico	1456,63	LIVELLI	PERIODO DI PROVA	<b>QUADRO S</b>	6 MESI	<b>QUADRO</b>	6 MESI	<b>1</b>	5 MESI	<b>2</b>	4 MESI E 2 SETTIMANE	<b>3</b>	4 MESI	<b>4</b>	3 MESI E 2 SETTIMANE	<b>5</b>	3 MESI	<b>6</b>	1 MESE	LIVELLI	PREAVVISO LICENZIAMENTO/DIMISSIONI	<b>QUADRO S</b>	3 MESI	<b>QUADRO</b>	3 MESI	<b>1</b>	2 MESI E 2 SETTIMANE	<b>2</b>	2 MESI	<b>3</b>	2 MESI	<b>4</b>	1 MESE E 2 SETTIMANE	<b>5</b>	1 MESE E 2 SETTIMANE	<b>6</b>	1 MESE
LIVELLI	QUALIFICHE	RETRIBUZIONE TABELLARE																																																															
<b>QUADRO SUPER*</b>	-Restauratore beni culturali funzioni di gerente	2458,42																																																															
<b>QUADRO</b>	-Restauratore beni culturali funzioni direttive	2458,42																																																															
<b>1</b>	-Restauratore beni culturali funzioni di capocantiere	2308,42																																																															
<b>2</b>	-Restauratore beni culturali specializzato provetto	1775,55																																																															
<b>3</b>	-Restauratore beni culturali specializzato	1650,00																																																															
<b>4**</b>	-Tecnico del restauro senior -Addetti all'amministrazione o ai servizi	1627,55																																																															
<b>5</b>	-Tecnico del restauro Junior -Tecnico del restauro con competenze settoriali -Addetto all'amministrazione o ai servizi -Operaio qualificato	1525,55																																																															
<b>6</b>	-Operaio generico	1456,63																																																															
LIVELLI	PERIODO DI PROVA																																																																
<b>QUADRO S</b>	6 MESI																																																																
<b>QUADRO</b>	6 MESI																																																																
<b>1</b>	5 MESI																																																																
<b>2</b>	4 MESI E 2 SETTIMANE																																																																
<b>3</b>	4 MESI																																																																
<b>4</b>	3 MESI E 2 SETTIMANE																																																																
<b>5</b>	3 MESI																																																																
<b>6</b>	1 MESE																																																																
LIVELLI	PREAVVISO LICENZIAMENTO/DIMISSIONI																																																																
<b>QUADRO S</b>	3 MESI																																																																
<b>QUADRO</b>	3 MESI																																																																
<b>1</b>	2 MESI E 2 SETTIMANE																																																																
<b>2</b>	2 MESI																																																																
<b>3</b>	2 MESI																																																																
<b>4</b>	1 MESE E 2 SETTIMANE																																																																
<b>5</b>	1 MESE E 2 SETTIMANE																																																																
<b>6</b>	1 MESE																																																																



			<p><b>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE</b> Possibile per i livelli finali di destinazione di cui alla tabella sotto, La durata è pari a 5 anni. Per gli addetti all'amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni La retribuzione dell'apprendista non può superare la retribuzione netta globale di fatto del lavoratore qualificato nella categoria di destinazione al netto delle ritenute previdenziali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Livello finale</th> <th colspan="10">Semestri di durata massima e percentuale retribuzione</th> </tr> <tr> <th>1°</th> <th>2°</th> <th>3°</th> <th>4°</th> <th>5°</th> <th>6°</th> <th>7°</th> <th>8°</th> <th>9°</th> <th>10°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>78%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>88%</td> <td>92%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>78%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>88%</td> <td>92%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>78%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>88%</td> <td>92%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Amm.vi e addetti servizi</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Livello finale	Semestri di durata massima e percentuale retribuzione										1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%	4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%	5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%	Amm.vi e addetti servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%				
Livello finale	Semestri di durata massima e percentuale retribuzione																																																																														
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°																																																																					
2	80%	80%	85%	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%																																																																					
3	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%																																																																					
4	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%																																																																					
5	70%	70%	75%	78%	80%	85%	88%	92%	100%	100%																																																																					
Amm.vi e addetti servizi	70%	70%	75%	80%	85%	90%																																																																									
<p><b>SETTORE MODA ARTIGIANO: T.A.C. LAVANDERIE OCCHIALERIA</b></p> <p><b>COD.INPS 003</b></p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.5.22</b></p> <p><b>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.5.2022)</b></p>	<p>2 10 13</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>prorogato cctl del 9.10.17 in data 21.2.23 fino al 29.2.2024</b></p> <p><b>prorogato ert fino al 29.2.2024</b></p> <p><b>prorogata quota di adesione contrattuale alla previdenza compl. fino al 29.2.2024</b></p> <p><b>versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto fino al 29.2.2024</b></p>	<p><b>SIGLATO CCNL IN DATA 4 MAGGIO 2022 E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021, dal CCRL del 8.3.2021 fino al 28.02.2022, dal CCRL del 21.3.22 fino al 28.2.2023 e dal CCRL del 21.2.2023 fino al 29.4.2024</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SETTORE</th> <th>CODICE PAGHE</th> <th>INPS</th> <th>EBAV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAC</td> <td>2</td> <td>003</td> <td>AE</td> </tr> <tr> <td>LAV</td> <td>10</td> <td>003</td> <td>AP</td> </tr> <tr> <td>OCC</td> <td>13</td> <td>003</td> <td>AV</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>UNA TANTUM CCNL DEL 4 MAGGIO 2022:</b>A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 45 mensilità (1° gennaio 2019 – 30 settembre 2022) è prevista l'erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro ( 105 euro per gli apprendisti) , per i lavoratori in forza al 4 maggio 2022. L'erogazione è prevista in 2 tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>75 euro (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di <b>maggio 2022</b></li> <li>75 euro (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di <b>giugno 2022.</b></li> </ul> <p>L'importo una tantum è maturabile in quote mensili (3,33 euro operai, impiegati e quadri, 2,33 euro per gli apprendisti) o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato maturando le quote mensili per periodi di almeno 15 giorni nel mese. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.</p> <p><b>AUMENTI PREVISTI DAL CCNL DEL 4 MAGGIO 2022</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>AUMENTI</th> <th colspan="3">SETTORE T.A.C. (NR2)</th> <th>LAV (NR.10)</th> <th>OCC. (NR.13)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Tessile abbigliamento 3°LIV</td> <td>Calzature 3°LIV</td> <td>Lavorazioni a mano e su misura 3°LIV</td> <td>Pulitinto lavanderie 3°LIV</td> <td>Occhialeria 3°LIV</td> </tr> <tr> <td><b>Ottobre 2022</b></td> <td><b>35,00€</b></td> <td><b>35,00€</b></td> <td><b>35,00€</b></td> <td><b>35,00€</b></td> <td><b>35,00€</b></td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1403,03€</td> <td>1411,05€</td> <td>1394,92€</td> <td>1403,16€</td> <td>1423,45€</td> </tr> <tr> <td><b>Dicembre 2022</b></td> <td><b>31,00€</b></td> <td><b>30,05€</b></td> <td><b>30,27€</b></td> <td><b>30,67€</b></td> <td><b>31,64€</b></td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1434,03€</td> <td>1441,10€</td> <td>1425,19€</td> <td>1433,83€</td> <td>1455,09€</td> </tr> <tr> <td><b>totale aumento</b></td> <td><b>66,00€</b></td> <td><b>65,05€</b></td> <td><b>65,27€</b></td> <td><b>65,67€</b></td> <td><b>66,64€</b></td> </tr> </tbody> </table>	SETTORE	CODICE PAGHE	INPS	EBAV	TAC	2	003	AE	LAV	10	003	AP	OCC	13	003	AV	AUMENTI	SETTORE T.A.C. (NR2)			LAV (NR.10)	OCC. (NR.13)		Tessile abbigliamento 3°LIV	Calzature 3°LIV	Lavorazioni a mano e su misura 3°LIV	Pulitinto lavanderie 3°LIV	Occhialeria 3°LIV	<b>Ottobre 2022</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	nuovo tabellare	1403,03€	1411,05€	1394,92€	1403,16€	1423,45€	<b>Dicembre 2022</b>	<b>31,00€</b>	<b>30,05€</b>	<b>30,27€</b>	<b>30,67€</b>	<b>31,64€</b>	nuovo tabellare	1434,03€	1441,10€	1425,19€	1433,83€	1455,09€	<b>totale aumento</b>	<b>66,00€</b>	<b>65,05€</b>	<b>65,27€</b>	<b>65,67€</b>	<b>66,64€</b>																		
SETTORE	CODICE PAGHE	INPS	EBAV																																																																												
TAC	2	003	AE																																																																												
LAV	10	003	AP																																																																												
OCC	13	003	AV																																																																												
AUMENTI	SETTORE T.A.C. (NR2)			LAV (NR.10)	OCC. (NR.13)																																																																										
	Tessile abbigliamento 3°LIV	Calzature 3°LIV	Lavorazioni a mano e su misura 3°LIV	Pulitinto lavanderie 3°LIV	Occhialeria 3°LIV																																																																										
<b>Ottobre 2022</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>	<b>35,00€</b>																																																																										
nuovo tabellare	1403,03€	1411,05€	1394,92€	1403,16€	1423,45€																																																																										
<b>Dicembre 2022</b>	<b>31,00€</b>	<b>30,05€</b>	<b>30,27€</b>	<b>30,67€</b>	<b>31,64€</b>																																																																										
nuovo tabellare	1434,03€	1441,10€	1425,19€	1433,83€	1455,09€																																																																										
<b>totale aumento</b>	<b>66,00€</b>	<b>65,05€</b>	<b>65,27€</b>	<b>65,67€</b>	<b>66,64€</b>																																																																										

**ACCORDO DI PROROGA CCRL DEL 14.12.2016:**

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 29.02.2024 COMPRESO VERSAMENTO ELEMENTO RETRIBUTIVO TRANSITORIO REGIONALE (ERT) FINO AL 28.2.2023

**ERT SETTORE T.A.C.**

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) , **DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)e dal 1.3.2023 al 29.2.2024**

LIVELLO	valevoleTAB. A;B;C	
	mensile	orario
6s	25,80	0,14913
6	23,00	0,13295
5	19,40	0,11214
4	16,60	0,09595
3	15,00	0,08671
2	13,50	0,07803
1	11,80	0,06821
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>

**ERT SETTORE PULITINTO LAVANDERIA**

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) , **DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)e dal 1.3.2023 al 29.2.2024**

LIVELLO		
	mensile	orario
6s	27,40	0,15838
6	24,60	0,14220
5	20,60	0,11908
4	17,40	0,10058
3	16,00	0,09249
2	14,40	0,08324
1	12,60	0,07283
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>

**ERT SETTORE OCCHIALERIA**

ERT EROGAZIONE dal 1.1.2019 AL 29.02.2020 (VEDI PROROGA DEL 20.12.2018) DAL 1.3.2020 AL 28.2.2021 (VEDI PROROGA DEL 27.2.2020) E DAL 1.3.2021 AL 28.02.2022 (PROROGA DEL 8.3.2021) **DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023 (PROROGA DEL 21.3.2022)e dal 1.3.2023 al 29.2.2024**

LIVELLO		
	mensile	orario
6	21,40	0,12370
5	18,60	0,10751
4	15,80	0,09133
3	13,80	0,07977
2	12,80	0,07399
1	11,50	0,06647
<b>APPRENDISTI</b>	<b>no</b>	<b>no</b>

- PROROGATI GLI EFFETTI DEL CCRL DEL 14.12.2016 AL 29.02.2024 COMPRESA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

	VERSAMENTO MENSILE FINO AL 29.02.2024 TAC, PULITINTOLAVANDERIE, OCCHIALI	
	FULL TIME	PART TIME ≤50%
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI	€ 10,00	€ 5,00
APPRENDISTI	€ 5,00	€ 5,00

DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV per modalità versamento vedi tab.B1 regole di calcolo [www.ebav.it](http://www.ebav.it) quote = € 0 se imponibile fiscale del mese < € 300

- AGGIORNATA COMUNICAZIONE DA FORNIRE AI NEOASSUNTI PER SCELTA DESTINAZIONE QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (DA RESTITUIRE ENTRO 30 GG DA ASSUNZIONE)
- UNIFICAZIONE QUOTE DI SECONDO LIVELLO AREA MODA CON MANTENIMENTO TRANSITORIO CODICI CONTRATTO

**QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 EURO AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021 E PROROGA DEL 21.3.2022):** versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 del mese di marzo per tutti i lavoratori in forza. (per chi ha già assolto il versamento con le paghe di gennaio o febbraio 2023 non è tenuto a ripetere il versamento con le paghe di marzo 2022) per i nuovi **assunti dal 1.3.2023 al 29.4.2024 sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale.** Non è riproporzionabile in caso di part-time.

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART.69 CCNL DEL 4.5.2022**

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, fino al 30 settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti ulteriori ipotesi (alternative tra loro):

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

<p>AREA CHIMICA VETRO</p> <p>COD.INPS 003 COD. EBAV CHIMICA AU COD. EBAV VETRO AL</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.5.22</p> <p>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.5.2022)</p>	<p>4 59</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>prorogato ccr del 9.2.2017 fino al 29.2.2024 con accordo del 21.2.2023</p> <p>prorogato ert fino al 29.2.2024</p> <p>prorogata quota di adesione contrattuale alla previdenza compl. fino a 29.2.2024</p> <p>versamento una tantum previdenza complementare pari a 2,5 euro al primo versamento per ogni neoassunto</p>	<p><b>SIGLATO CCNL IN DATA 4.5.2022 E CCRL DEL 14.12.2016 PROROGATO CON CCRL DEL 20.12.2018 AL 29.2.2020, PROROGATO CON CCRL DEL 27.2.2020 AL 28.2.2021, AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021,AL 28.3.2022 CON ACCORDO DEL 21.3.2022 E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023 UNA TANTUM CCNL DEL 4 MAGGIO 2022</b></p> <p>A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 45 mensilità (1° gennaio 2019 – 30 settembre 2022) è prevista l'erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro ( 105 euro per gli apprendisti) , per i lavoratori in forza al 4 maggio 2022. L'erogazione è prevista in 2 tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>75 euro (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di <b>maggio 2022</b></li> <li>75 euro (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di <b>giugno 2022.</b></li> </ul> <p>L'importo una tantum è maturabile in quote mensili (3,33 euro operai, impiegati e quadri, 2,33 euro per gli apprendisti) o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato maturando le quote mensili per periodi di almeno 15 giorni nel mese. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.</p> <table border="1" data-bbox="743 925 1334 1227"> <thead> <tr> <th>AUMENTI CCNL 4.5.2022</th> <th>Chimica Gomma Plastica Vetro 3°LIV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Ottobre 2022</b></td> <td><b>35,00€</b></td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1497,37€</td> </tr> <tr> <td><b>Dicembre 2022</b></td> <td><b>35,09€</b></td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1532,46€</td> </tr> <tr> <td><b>totale aumento</b></td> <td><b>70,09€</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>PROROGATA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINO AL 29.2.2024</p> <table border="1" data-bbox="655 1317 1430 1742"> <thead> <tr> <th colspan="5">QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020, FINO AL 28.2.2022 DALL'ACCORDO DEL 8.3.2021 , FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">DESTINATARI</th> <th colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</th> <th rowspan="2">NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO</th> <th rowspan="2">contributi INPS</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PAR TIME ≤ 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI</td> <td>€ 26,00</td> <td>€ 13,00</td> <td>DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>APPRENDISTI</td> <td>€ 10,00</td> <td>€ 5,00</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>DA EROGARE TRAMITE VERSAMENTO AD EBAV per modalità versamento vedi tab.B1 regole di calcolo <a href="http://www.ebav.it">www.ebav.it</a> quote = € 0 se imponibile fiscale del mese &lt; € 300</p> <p>QUOTA ANNUA 2022 PARI A 2,5 EURO AL FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (CCRL DEL 8.3.2021, PROROGA DEL 21.3.2022 E DEL 21.2.2023): versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale con il b01 del mese di marzo per tutti i lavoratori in forza. (per chi ha già assolto il versamento con le paghe di gennaio o febbraio 2023 non è tenuto a ripetere il versamento con le paghe di marzo 2023) per i nuovi <b>assunti dal 1.3.2023 al 29.2.2024 sarà versata con le stesse modalità</b></p>	AUMENTI CCNL 4.5.2022	Chimica Gomma Plastica Vetro 3°LIV	<b>Ottobre 2022</b>	<b>35,00€</b>	nuovo tabellare	1497,37€	<b>Dicembre 2022</b>	<b>35,09€</b>	nuovo tabellare	1532,46€	<b>totale aumento</b>	<b>70,09€</b>	QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020, FINO AL 28.2.2022 DALL'ACCORDO DEL 8.3.2021 , FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023					DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%	IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023	10%	APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%
AUMENTI CCNL 4.5.2022	Chimica Gomma Plastica Vetro 3°LIV																																				
<b>Ottobre 2022</b>	<b>35,00€</b>																																				
nuovo tabellare	1497,37€																																				
<b>Dicembre 2022</b>	<b>35,09€</b>																																				
nuovo tabellare	1532,46€																																				
<b>totale aumento</b>	<b>70,09€</b>																																				
QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ART.3 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.2.2020 (SOLIDARIETA' VENETO , ALTRO NEGOZIALE) per i dipendenti in forza dal 1.3.17 in poi. PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2020, FINO AL 28.2.2022 DALL'ACCORDO DEL 8.3.2021 , FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023																																					
DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE		NELLE BUSTE PAGA DEL PERIODO	contributi INPS																																	
	FULL TIME	PAR TIME ≤ 50%																																			
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00	DAL 1.3.2017 AL 28.02.2019, dal 1.3.2019 al 29.02.2020, DAL 1.3.2021 AL 28.2.2022, DAL 1.3.2022 AL 28.2.2023	10%																																	
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 5,00		10%																																	

**unitamente al primo versamento della quota di adesione contrattuale.** Non è riproporzionabile in caso di part – time.

**ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO art.2.1 CCRL 09.02.2017 prorogato dal CCRL del 1.2.2019 fino al 29.02.2020 (DA 1.3.2017 SOSTITUISCE I.R.R. ED E.E.T.) PROROGATO FINO AL 28.2.2021 DAL CCRL DEL 27.2.2021, FINO AL 28.2.2022 CON ACCORDO DEL 8.3.2021, FINO AL 28.2.2023 CON ACCORDO DEL 21.3.2022 E FINO AL 29.2.2024 CON ACCORDO DEL 21.2.2023**

VALORI ERT		
LIVELLO	mensile	orario
7	56,00	0,32370
6	50,00	0,28902
5s	45,00	0,26012
5	41,00	0,23699
4	37,00	0,21387
3	33,00	0,19075
2	28,00	0,16185
1	23,00	0,13295
APPRENDISTI	no	no

**CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART.69 CCNL DEL 4.5.2022**

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, fino al 30 settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti ulteriori ipotesi (alternative tra loro):

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

CERAMICA  
COD.INPS 003

Cessato nr.29 settori scoperti artigiano del 1991 che viene assorbito nel ceramica nazionale  
COD.EBAV  
AH  
RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.5.22

(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.5.2022)

6  
NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE

**SIGLATO CCNL IN DATA 4.5.2022  
UNA TANTUM CCNL DEL 4 MAGGIO 2022**

A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 45 mensilità (1° gennaio 2019 – 30 settembre 2022) è prevista l'erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro ( 105 euro per gli apprendisti) , per i lavoratori in forza al 4 maggio 2022. L'erogazione è prevista in 2 tranches:

- 75 euro (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di **maggio 2022**
- 75 euro (52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di **giugno 2022**.

L'importo una tantum è maturabile in quote mensili (3,33 euro operai, impiegati e quadri, 2,33 euro per gli apprendisti) o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato maturando le quote mensili per periodi di almeno 15 giorni nel mese. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.

			<table border="1" data-bbox="738 248 1329 551"> <thead> <tr> <th>AUMENTI CCNL 4.5.2022</th> <th>Ceramica LIVELLO E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ottobre 2022</td> <td>35,00€</td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1415,49€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dicembre 2022</td> <td>31,26€</td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1446,75€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>totale aumento</b></td> <td><b>66,26€</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="635 584 1219 607"><b>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ART.69 CCNL DEL 4.5.2022</b></p> <p data-bbox="635 611 1439 696">Oltre alle ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 81/2015, fino al 30 settembre 2022 è possibile stipulare contratti a termine non superiori a 24 mesi per le seguenti ulteriori ipotesi (alternative tra loro):</p> <ul data-bbox="635 701 1439 965" style="list-style-type: none"> <li>- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;</li> <li>- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;</li> <li>- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;</li> <li>- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.</li> </ul> <p data-bbox="938 994 1134 1016" style="text-align: center;"><b>TABELLE ALLEGATE</b></p>	AUMENTI CCNL 4.5.2022	Ceramica LIVELLO E	Ottobre 2022	35,00€	nuovo tabellare	1415,49€			Dicembre 2022	31,26€	nuovo tabellare	1446,75€			<b>totale aumento</b>	<b>66,26€</b>																																
AUMENTI CCNL 4.5.2022	Ceramica LIVELLO E																																																		
Ottobre 2022	35,00€																																																		
nuovo tabellare	1415,49€																																																		
Dicembre 2022	31,26€																																																		
nuovo tabellare	1446,75€																																																		
<b>totale aumento</b>	<b>66,26€</b>																																																		
<p data-bbox="177 1032 368 1115"><b>LEGNO /ARREDO/LAPIDEI artigiani e PMI</b></p> <p data-bbox="201 1149 344 1171">COD.INPS 101</p> <table border="1" data-bbox="154 1176 395 1265"> <thead> <tr> <th>SET.</th> <th>PAG</th> <th>INPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LEGN.</td> <td>3</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>LAP.</td> <td>75</td> <td>101</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="177 1270 368 1323">COD.EBAV LEGNO AI</p> <p data-bbox="177 1357 368 1411">COD.EBAV LAPIDEI AS</p> <p data-bbox="164 1451 384 1621"><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.5.22</b></p> <p data-bbox="164 1655 384 1767"><b>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.5.2022</b></p> <p data-bbox="164 1800 384 1995"><b>PER AZIENDE ARTIGIANE MARMO LAPIDEI (AS) CON CAVA E ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE SOGGETTE A CIGO TABELLA F RIGA 12</b></p>	SET.	PAG	INPS	LEGN.	3	101	LAP.	75	101	<p data-bbox="408 1032 437 1086">3 75</p> <p data-bbox="456 1032 619 1144"><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p data-bbox="456 1234 619 1319"><b>RINNOVATO IL CCNL IN DATA 3.5.2022</b></p> <p data-bbox="456 1379 619 1637">una tantum ai cessati nel mese aventi diritto (per intero o in base a quanto maturato nel periodo di riferimento)</p>	<p data-bbox="635 1025 1439 1104">CCNL DEL 13.3.2018 E 3.5.2022 , CCRL 21.12.2011  <b>APPLICABILE ANCHE AD IMPRESE NON ARTIGIANE (ES. INDUSTRIALI NR. 32)</b>  <b>CCNL DEL 3.5.2022 AUMENTI RETRIBUTIVI CON LE PAGHE DI MAGGIO E SETTEMBRE 2022</b></p> <table border="1" data-bbox="635 1104 1439 1424"> <thead> <tr> <th>AUMENTI</th> <th>LEGNO ARREDO ARTIGIANI Livello D</th> <th>LEGNO ARREDO PMI Livello D</th> <th>LAPIDEI ARTIGIANI 5° livello</th> <th>LAPIDEI PMI 5° livello</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maggio 2022</td> <td>45 €</td> <td>50 €</td> <td>45 €</td> <td>50 €</td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1464,71 €</td> <td>1479,71 €</td> <td>1539,71 €</td> <td>1554,71 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Settembre 2022</td> <td>30 €</td> <td>26 €</td> <td>34 €</td> <td>30 €</td> </tr> <tr> <td>nuovo tabellare</td> <td>1494,71 €</td> <td>1505,71 €</td> <td>1573,71€</td> <td>1584,71€</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>totale aumento</b></td> <td><b>75 €</b></td> <td><b>76 €</b></td> <td><b>79 €</b></td> <td><b>80 €</b></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="635 1435 975 1458"><b>UNA TANTUM CCNL DEL 3.5.2022</b></p> <p data-bbox="635 1469 1439 1576">A copertura del periodo di carenza contrattuale, pari a 40 mensilità (1° gennaio 2019 – 30 aprile 2022) è prevista l'erogazione di un importo lordo una tantum pari a 150 euro ( 105 euro per gli apprendisti ) , per i lavoratori in forza al 3 maggio 2022.</p> <p data-bbox="635 1592 1007 1615">L'erogazione è prevista in 2 tranches :</p> <ul data-bbox="687 1648 1439 1800" style="list-style-type: none"> <li>• 75 euro ( 52,50 euro gli apprendisti) con la retribuzione del mese di <b>luglio 2022</b></li> <li>• 75 euro ( 52,50 euro gli apprendisti ) con la retribuzione del mese di <b>ottobre 2022.</b></li> </ul> <p data-bbox="635 1816 1439 1935">L'importo una tantum è maturabile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato</p>	AUMENTI	LEGNO ARREDO ARTIGIANI Livello D	LEGNO ARREDO PMI Livello D	LAPIDEI ARTIGIANI 5° livello	LAPIDEI PMI 5° livello	Maggio 2022	45 €	50 €	45 €	50 €	nuovo tabellare	1464,71 €	1479,71 €	1539,71 €	1554,71 €						Settembre 2022	30 €	26 €	34 €	30 €	nuovo tabellare	1494,71 €	1505,71 €	1573,71€	1584,71€						<b>totale aumento</b>	<b>75 €</b>	<b>76 €</b>	<b>79 €</b>	<b>80 €</b>
SET.	PAG	INPS																																																	
LEGN.	3	101																																																	
LAP.	75	101																																																	
AUMENTI	LEGNO ARREDO ARTIGIANI Livello D	LEGNO ARREDO PMI Livello D	LAPIDEI ARTIGIANI 5° livello	LAPIDEI PMI 5° livello																																															
Maggio 2022	45 €	50 €	45 €	50 €																																															
nuovo tabellare	1464,71 €	1479,71 €	1539,71 €	1554,71 €																																															
Settembre 2022	30 €	26 €	34 €	30 €																																															
nuovo tabellare	1494,71 €	1505,71 €	1573,71€	1584,71€																																															
<b>totale aumento</b>	<b>75 €</b>	<b>76 €</b>	<b>79 €</b>	<b>80 €</b>																																															

<p>TRASPORTO MERCI CONTO TERZI IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE SE ASSOCIATE</p> <p>COD. INPS 151</p> <p>COD. EBAV AR</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA'</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.22</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</p>	5	<p><b>SPRAV</b> <b>ALLEGATO 4</b> <b>ENTRO IL 30</b> <b>APRILE PER</b> <b>PERIODO DI</b> <b>RIFERIMENTO</b> <b>GENNAIO –</b> <b>MARZO 2023</b></p> <p>SPRAV: SIGLATO IN DATA 30.6.2022 VERBALE INTEGRATIVO</p> <p>edr ccnl 18.5.21 dalle paghe di gennaio 2022 per tutti i dipendenti in forza da gennaio 2022 anche per apprendisti in percentuale in base alla progressione retributiva</p>	<p><b>CCNL DEL 3.12.2017, CCRL DEL 5.11.2018, VERBALE INTEGRATIVO REGIONALE DEL 18.12.2018 E RINNOVO CCNL DEL 18.5.2021.</b></p> <p><b>SPRAV:</b> Operativo accordo 25.3.2022 con verbale integrativo del 30.6.2022 modulistica operativa e definita al 30.09.2022 la scadenza per l'invio delle richieste alla SPRAV per la deroga ai regimi d'orario del personale viaggiante per recuperare le situazioni già autorizzate al 31.12.2021 e quelle relative a nuovi assunti e/o a datori neo costituiti dal 01.01.2022 al 30.09.2022.; Per approfondimenti consultare sezione specifica del sito di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana al seguente link <a href="#">SPRAV</a></p> <p><b>CADENZE TRIMESTRALI DI INVIO ALL.4 SPRAV NELL'ANNO</b></p> <table border="1" data-bbox="635 481 1428 739"> <thead> <tr> <th>VARIAZIONE</th> <th>SCADENZA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO</td> <td>ENTRO 30 APRILE</td> </tr> <tr> <td>DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO</td> <td>ENTRO 31 LUGLIO</td> </tr> <tr> <td>DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE</td> <td>ENTRO 31 OTTOBRE</td> </tr> <tr> <td>DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE</td> <td>ENTRO 31 GENNAIO (anno successivo)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>AUMENTI PREVISTI DAL CCNL DEL 18.5.2021</b></p> <p>Il rinnovo ha previsto un incremento a regime calcolato sul 3 livello S (personale non viaggiante e sul B3 personale viaggiante, pari a 104 euro di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>10 euro a titolo di EDR</b> (da gennaio 2022 per 13 mensilità e non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale)</li> <li>- <b>4 euro a titolo di bilateralità</b> e relative prestazioni (da gennaio 2022, per le ditte versanti la bilateralità artigiana- EBNA-EBAV-SANI.IN.VENETO, le Parti individueranno specifiche modalità di riconoscimento della quota)</li> <li>- <b>90 euro lordi di aumento dei minimi</b> tabellari.</li> </ul> <p><b>L'aumento di 90 euro lordi calcolato sul LIVELLO 3S (non viaggiante) e B3 (viaggiante) verrà erogato in 4 tranches come segue:</b></p> <table border="1" data-bbox="635 1205 1420 1393"> <thead> <tr> <th>TRANCHE AUMENTO</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTTOBRE 2021</td> <td>15 EURO</td> </tr> <tr> <td>OTTOBRE 2022</td> <td>25 EURO</td> </tr> <tr> <td>OTTOBRE 2023</td> <td>20 EURO</td> </tr> <tr> <td>MARZO 2024</td> <td>30 EURO</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE AUMENTO</b></td> <td><b>90 EURO</b></td> </tr> </tbody> </table>	VARIAZIONE	SCADENZA	DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO	ENTRO 30 APRILE	DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO	ENTRO 31 LUGLIO	DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE	ENTRO 31 OTTOBRE	DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE	ENTRO 31 GENNAIO (anno successivo)	TRANCHE AUMENTO	IMPORTO	OTTOBRE 2021	15 EURO	OTTOBRE 2022	25 EURO	OTTOBRE 2023	20 EURO	MARZO 2024	30 EURO	<b>TOTALE AUMENTO</b>	<b>90 EURO</b>
VARIAZIONE	SCADENZA																								
DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO	ENTRO 30 APRILE																								
DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO	ENTRO 31 LUGLIO																								
DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE	ENTRO 31 OTTOBRE																								
DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE	ENTRO 31 GENNAIO (anno successivo)																								
TRANCHE AUMENTO	IMPORTO																								
OTTOBRE 2021	15 EURO																								
OTTOBRE 2022	25 EURO																								
OTTOBRE 2023	20 EURO																								
MARZO 2024	30 EURO																								
<b>TOTALE AUMENTO</b>	<b>90 EURO</b>																								
<p>EX TRASPORTO PERSONE ARTIGIANO VENETO (IN VIGORE PER CATEGORIE RESIDUALI DIVERSE DA NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANE)</p> <p>VEDI ELENCO CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI</p>	17	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b></p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2023</p>	<p><b>CCRL VENETO 15.6.2012;</b> <b>IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (VEDI 17BIS DA 1.9.2019):</b></p> <p>l'accordo regionale del 15.6.2012 e s.m.i., in via anticipatoria rispetto al livello nazionale, ha dato copertura contrattuale al settore noleggio autobus con conducente artigiano nella regione del Veneto. Con la sottoscrizione del CCNL DEL 17.6.2019 firmato a livello nazionale, anche le imprese artigiane venete del settore trovano ora collocazione nel campo di applicazione del nuovo CCNL. Per tali imprese, che hanno assunto dipendenti ai sensi dell'accordo veneto del 16.6.2012, sarà quindi necessario procedere con l'armonizzazione contrattuale che prevede, dal periodo paga di settembre 2019, l'applicazione della normativa contrattuale, tabelle retributive comprese, del CCNL del 17.6.2019. <b>Per tali imprese vedi contratto successivo nr. 17.bis</b></p> <p><b>IMPRESE PER LE QUALI CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE IL PREVIGENTE CONTRATTO REGIONALE (NR.17):</b></p> <p>Il previgente CCRL del 15.6.2012, il cui campo di applicazione era stato esteso anche ad imprese artigiane e non artigiane di settori diversi dal noleggio autobus</p>																						

<p><b>TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2023</b></p> <p><b>COD.INPS 151</b></p> <p><b>COD.EBAV AY</b></p>		<p>con conducente artigiano e continuerà quindi a trovare applicazione, tabelle comprese, per le seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Espurgo pozzi neri e nettezza urbana e professionalità comparabili (solo artigiane);</li> <li>2. Autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato (solo artigiane)</li> <li>3. Trasporto merci e persone lagunari e acque interne (solo artigiane)</li> <li>4. Noleggio auto con conducente ( non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li>5. Servizi turistici-agenzie di viaggio (non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li>6. Autoscuole (anche non artigiane se associate a Confartigianato)</li> <li>7. Soccorso stradale (anche non artigiane se associate a Confartigianato)</li> </ol>																																																																		
<p><b>NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE SOLO AZIENDE ARTIGIANE</b></p> <p><b>COD.INPS 376</b></p> <p><b>CODICE EBAV AT</b></p> <p><b>VEDI NOTA EBAV DEL 21.10.2019</b></p>	<p>17b is</p> <p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b></p> <p><b>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</b></p> <p><b>CODICE EBAV AT</b></p>	<p><b>CCNL NAZIONALE DEL SETTORE NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ARTIGIANO SIGLATO IN DATA 17.6.2019 e Verbale d'incontro regionale veneto del 22.6.2020.</b></p> <p><b>Con la deliberazione n. 764 del 15/06/2021 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2021-2022. Con deliberazione n. 937 del 05/07/2021 sono state modificate le date di avvio e di conclusione delle lezioni.</b></p> <p><b>In allegato il calendario regionale vigente utile per rimodulare/novare i TD stagionali in essere e stipulare quelli nuovi</b></p> <p><b>CAMPO DI APPLICAZIONE CCNL (esclusivamente imprese artigiane):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Noleggio autobus con conducente e relative attività correlate;</li> <li>2. Trasporto persone con autobus e corriere;</li> <li>3. Servizi pubblici di linee in concessione;</li> </ol> <p><b>BILATERALITA':</b></p> <p>Previsto versamento solo del primo livello EBAV/EBNA e il versamento a FSBA (VEDI TABELLE ALLEGATE).</p> <p>Previsto il versamento a SANINVENETO che sostituisce l'obbligo contrattuale del versamento al fondo sanitario integrativo nazionale.</p>																																																																		
<p><b>PMI MODA Piccola e media industria</b></p> <p><b>fino a 249 dipendenti del settore tessile – abbigliamento-moda-calzature- pelli e cuoio-Occhiali-giocattoli- penne spazzole e pennelli</b></p> <p><b>COD. INPS 336</b></p> <p><b>COD.EBAV AT</b></p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.2.22</b></p> <p><b>APPLICARE TABELLA EBAV F RIGA 6 DA 1.2.2022</b></p>	<p>22</p> <p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p>	<p><b>ACCORDO DEL 3.7.2017 E DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18</b></p> <p><b>TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA</b></p> <table border="1" data-bbox="639 1285 1233 1653"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>52,14</td><td>2293,58</td></tr> <tr><td>7</td><td>49,18</td><td>2166,78</td></tr> <tr><td>6</td><td>45,92</td><td>2030,37</td></tr> <tr><td>5</td><td>43,26</td><td>1903,10</td></tr> <tr><td>4</td><td>40,90</td><td>1801,63</td></tr> <tr><td>3BIS</td><td>40,00</td><td>1761,29</td></tr> <tr><td>3</td><td>39,10</td><td>1720,99</td></tr> <tr><td>2BIS</td><td>37,92</td><td>1671,62</td></tr> <tr><td>2</td><td>37,04</td><td>1630,62</td></tr> <tr><td>1</td><td>29,63</td><td>1306,24</td></tr> </tbody> </table> <p><b>CALZATURE</b></p> <table border="1" data-bbox="639 1686 1233 2054"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>52,34</td><td>2304,38</td></tr> <tr><td>7</td><td>48,62</td><td>2140,99</td></tr> <tr><td>6</td><td>44,90</td><td>1976,83</td></tr> <tr><td>5</td><td>42,67</td><td>1878,66</td></tr> <tr><td>4</td><td>40,93</td><td>1801,99</td></tr> <tr><td>3BIS</td><td>40,00</td><td>1761,29</td></tr> <tr><td>3</td><td>39,09</td><td>1720,93</td></tr> <tr><td>2BIS</td><td>37,97</td><td>1671,80</td></tr> <tr><td>2</td><td>37,02</td><td>1630,55</td></tr> <tr><td>1</td><td>29,66</td><td>1305,90</td></tr> </tbody> </table>	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	8	52,14	2293,58	7	49,18	2166,78	6	45,92	2030,37	5	43,26	1903,10	4	40,90	1801,63	3BIS	40,00	1761,29	3	39,10	1720,99	2BIS	37,92	1671,62	2	37,04	1630,62	1	29,63	1306,24	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	8	52,34	2304,38	7	48,62	2140,99	6	44,90	1976,83	5	42,67	1878,66	4	40,93	1801,99	3BIS	40,00	1761,29	3	39,09	1720,93	2BIS	37,97	1671,80	2	37,02	1630,55	1	29,66	1305,90
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																																																		
8	52,14	2293,58																																																																		
7	49,18	2166,78																																																																		
6	45,92	2030,37																																																																		
5	43,26	1903,10																																																																		
4	40,90	1801,63																																																																		
3BIS	40,00	1761,29																																																																		
3	39,10	1720,99																																																																		
2BIS	37,92	1671,62																																																																		
2	37,04	1630,62																																																																		
1	29,63	1306,24																																																																		
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																																																		
8	52,34	2304,38																																																																		
7	48,62	2140,99																																																																		
6	44,90	1976,83																																																																		
5	42,67	1878,66																																																																		
4	40,93	1801,99																																																																		
3BIS	40,00	1761,29																																																																		
3	39,09	1720,93																																																																		
2BIS	37,97	1671,80																																																																		
2	37,02	1630,55																																																																		
1	29,66	1305,90																																																																		



**PELLI E CUOIO**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022
6	50,54	2189,14
5	45,78	1982,76
4S	42,82	1854,35
4	41,68	1805,00
3	40,00	1732,46
2	37,90	1641,91
1	30,21	1308,43

**OCCHIALI**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022
6	51,82	2240,33
5	47,26	2043,06
4S	43,78	1892,32
4	41,87	1809,95
3	40,00	1729,01
2	37,79	1633,51
1	30,26	1307,52

**GIOCATTOLE**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL
7	51,66	2247,92
6	47,74	2077,90
5	45,38	1974,41
4S	42,86	1865,02
4	41,82	1819,89
3	40,00	1740,61
2	37,90	1649,51
1	30,38	1322,16

**PENNE SPAZZOLE E PENNELLI**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL
8	52,50	2253,06
7	48,03	2061,48
6	45,62	1957,65
5	43,36	1860,87
4	42,00	1802,44
3	40,00	1716,69
2	37,84	1623,71
1	30,51	1309,25

**UNA TANTUM CCNL DEL 17.2.2022:** Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 200,00 (€ 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:

- € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) ad aprile 2022;

- € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) a novembre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze.

			<p>L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.</p> <p>L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r.</p> <p>Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.</p>																																																																																																			
<p><b>PMI</b> <b>Piccola e media</b> <b>industria</b> <b>CHIMICA</b> <b>E SETTORI</b> <b>ACCORPATI</b> <b>PLASTICA, GOMMA,</b> <b>ABRASIVI, CERAMICA</b> <b>VETRO FINO A 49</b> <b>DIPENDENTI</b> <b>COD.INPS</b> <b>336</b> <b>COD.EBAV</b> <b>AT</b></p> <p><b>RECEPITO A.I.</b> <b>NAZIONALE DEL</b> <b>17.12.21 NUOVE</b> <b>QUOTE DI</b> <b>VERSAMENTO</b> <b>BILATERALITA'</b> <b>DA 1.2.22</b></p> <p><b>APPLICARE TABELLA</b> <b>EBAV F RIGA 6 DA</b> <b>1.2.2022</b></p>	4 BIS	NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE	<p><b>CCNL DEL 7.11.2017 E VERBALE INTEGRATIVO DEL 30.10.18; RINNOVO DEL 17.2.2022.</b></p> <p><b>CHIMICA E SETTORI ACCORPATI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>22,78</td><td>1529,55</td></tr> <tr><td>B</td><td>24,54</td><td>1648,31</td></tr> <tr><td>C</td><td>27,05</td><td>1817,15</td></tr> <tr><td>D</td><td>30,00</td><td>2015,00</td></tr> <tr><td>E</td><td>32,13</td><td>2157,95</td></tr> <tr><td>F</td><td>35,69</td><td>2397,07</td></tr> <tr><td>G</td><td>39,19</td><td>2632,37</td></tr> <tr><td>H</td><td>41,45</td><td>2783,87</td></tr> </tbody> </table> <p><b>PLASTICA E GOMMA</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>I</td><td>20,49</td><td>1518,51</td></tr> <tr><td>II</td><td>21,08</td><td>1649,98</td></tr> <tr><td>III</td><td>21,70</td><td>1700,74</td></tr> <tr><td>IV</td><td>22,34</td><td>1766,02</td></tr> <tr><td>V</td><td>23,00</td><td>1859,64</td></tr> <tr><td>VI</td><td>24,66</td><td>1993,66</td></tr> <tr><td>VII</td><td>27,39</td><td>2214,43</td></tr> <tr><td>VIII</td><td>29,85</td><td>2413,70</td></tr> <tr><td>Q</td><td>30,90</td><td>2498,30</td></tr> </tbody> </table> <p><b>ABRASIVI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>27,14</td><td>2550,36</td></tr> <tr><td>B1</td><td>24,81</td><td>2331,36</td></tr> <tr><td>B2</td><td>23,30</td><td>2190,09</td></tr> <tr><td>C1</td><td>21,52</td><td>2022,25</td></tr> <tr><td>C2</td><td>21,05</td><td>1978,36</td></tr> <tr><td>C3</td><td>20,49</td><td>1925,26</td></tr> <tr><td>D1</td><td>20,00</td><td>1879,50</td></tr> <tr><td>D2</td><td>18,77</td><td>1763,60</td></tr> <tr><td>D3</td><td>18,35</td><td>1724,23</td></tr> <tr><td>E1</td><td>17,77</td><td>1669,88</td></tr> <tr><td>E2</td><td>16,98</td><td>1595,34</td></tr> <tr><td>E3</td><td>16,39</td><td>1540,47</td></tr> <tr><td>F</td><td>16,12</td><td>1514,75</td></tr> </tbody> </table>	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	A	22,78	1529,55	B	24,54	1648,31	C	27,05	1817,15	D	30,00	2015,00	E	32,13	2157,95	F	35,69	2397,07	G	39,19	2632,37	H	41,45	2783,87	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	I	20,49	1518,51	II	21,08	1649,98	III	21,70	1700,74	IV	22,34	1766,02	V	23,00	1859,64	VI	24,66	1993,66	VII	27,39	2214,43	VIII	29,85	2413,70	Q	30,90	2498,30	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	A1	27,14	2550,36	B1	24,81	2331,36	B2	23,30	2190,09	C1	21,52	2022,25	C2	21,05	1978,36	C3	20,49	1925,26	D1	20,00	1879,50	D2	18,77	1763,60	D3	18,35	1724,23	E1	17,77	1669,88	E2	16,98	1595,34	E3	16,39	1540,47	F	16,12	1514,75
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																																																																																				
A	22,78	1529,55																																																																																																				
B	24,54	1648,31																																																																																																				
C	27,05	1817,15																																																																																																				
D	30,00	2015,00																																																																																																				
E	32,13	2157,95																																																																																																				
F	35,69	2397,07																																																																																																				
G	39,19	2632,37																																																																																																				
H	41,45	2783,87																																																																																																				
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																																																																																				
I	20,49	1518,51																																																																																																				
II	21,08	1649,98																																																																																																				
III	21,70	1700,74																																																																																																				
IV	22,34	1766,02																																																																																																				
V	23,00	1859,64																																																																																																				
VI	24,66	1993,66																																																																																																				
VII	27,39	2214,43																																																																																																				
VIII	29,85	2413,70																																																																																																				
Q	30,90	2498,30																																																																																																				
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																																																																																				
A1	27,14	2550,36																																																																																																				
B1	24,81	2331,36																																																																																																				
B2	23,30	2190,09																																																																																																				
C1	21,52	2022,25																																																																																																				
C2	21,05	1978,36																																																																																																				
C3	20,49	1925,26																																																																																																				
D1	20,00	1879,50																																																																																																				
D2	18,77	1763,60																																																																																																				
D3	18,35	1724,23																																																																																																				
E1	17,77	1669,88																																																																																																				
E2	16,98	1595,34																																																																																																				
E3	16,39	1540,47																																																																																																				
F	16,12	1514,75																																																																																																				

**CERAMICA**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022
A1	26,74	2498,31
B1	24,64	2302,53
B2	23,23	2170,44
C1	21,50	2008,62
C2	21,05	1966,50
C3	20,50	1915,29
D1	20,00	1868,50
D2	18,78	1754,36
D3	18,35	1714,43
E1	17,72	1655,93
E2	16,96	1584,45
E3	16,51	1542,23
F	16,04	1497,94

**VETRO SETTORI MECCANIZZATI**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022
F	16,46	1551,21
E1	17,69	1666,66
E2	19,05	1794,63
E3	19,44	1831,36
D1	20,00	1884,15
D2	21,38	2014,05
D3	21,91	2063,87
C1	22,44	2114,33
C2	22,86	2153,46
B1	24,80	2336,15
B2	25,41	2393,84
A1	27,56	2596,06
A2	28,18	2654,69

**VETRO SETTORI TRASFORMAZIONE**

LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022
1	16,46	1551,21
2	17,69	1666,66
3	19,05	1794,66
4	20,00	1884,15
5	21,38	2014,05
5A	21,91	2063,88
6	22,44	2114,33
6A	22,86	2153,45
7	24,80	2336,16
8	27,09	2552,57
8A	27,72	2611,25

			<p><b>VETRO SETTORI A SOFFIO A MANO E SEMIAUTOMATICHE</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>16,38</td><td>1549,44</td></tr> <tr><td>2</td><td>17,16</td><td>1623,38</td></tr> <tr><td>3</td><td>17,99</td><td>1701,99</td></tr> <tr><td>4</td><td>18,86</td><td>1784,77</td></tr> <tr><td>5</td><td>20,00</td><td>1891,95</td></tr> <tr><td>6</td><td>21,39</td><td>2022,92</td></tr> <tr><td>7</td><td>22,33</td><td>2112,37</td></tr> <tr><td>8</td><td>24,66</td><td>2332,91</td></tr> <tr><td>8A</td><td>24,85</td><td>2350,51</td></tr> <tr><td>9</td><td>26,94</td><td>2548,93</td></tr> <tr><td>9A</td><td>27,56</td><td>2607,47</td></tr> </tbody> </table> <p><b>UNA TANTUM CCNL DEL 17.2.2022:</b> Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 200,00 (€ 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza, con le seguenti modalità:</p> <p>- € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) ad aprile 2022;</p> <p>- € 100 (€ 90 per Decorazione piastrelle) a novembre 2022.</p> <p>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze. L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti. L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.</p> <p style="text-align: center;"><b>TABELLE ALLEGATE</b></p>	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	1	16,38	1549,44	2	17,16	1623,38	3	17,99	1701,99	4	18,86	1784,77	5	20,00	1891,95	6	21,39	2022,92	7	22,33	2112,37	8	24,66	2332,91	8A	24,85	2350,51	9	26,94	2548,93	9A	27,56	2607,47
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																					
1	16,38	1549,44																																					
2	17,16	1623,38																																					
3	17,99	1701,99																																					
4	18,86	1784,77																																					
5	20,00	1891,95																																					
6	21,39	2022,92																																					
7	22,33	2112,37																																					
8	24,66	2332,91																																					
8A	24,85	2350,51																																					
9	26,94	2548,93																																					
9A	27,56	2607,47																																					
<p><b>PMI</b> <b>Piccola e media</b> <b>industria</b></p> <p><b>FINO A 249</b> <b>DIPENDENTI DEL</b> <b>SETTORE</b> <b>DECORAZIONE</b> <b>PIASTRELLE IN TERZO</b> <b>FUOCO</b></p> <p><b>COD.INPS</b> <b>336</b> <b>COD.EBAV</b> <b>AT</b></p> <p><b>RECEPITO A.I.</b> <b>NAZIONALE DEL</b> <b>17.12.21 NUOVE</b> <b>QUOTE DI</b></p>	6 BIS	<p><b>NESSUNA</b> <b>NOVITA' NEL</b> <b>MESE</b> <b>CORRENTE</b></p>	<p><b>CCNL DEL 7.11.2017 RINNOVO DEL 17.2.2022.</b> Con l'ipotesi di accordo 17 febbraio 2022 Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e tradizionale, Casartigiani e Claii con Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno rinnovato i contratti collettivi Tessili, abbigliamento, calzature - PMI, Chimica, gomma, vetro - PMI fino a 49 dipendenti e Decorazione piastrelle in terzo fuoco. Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.</p> <p><b>Aumento dei minimi retributivi</b> <b>DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>INCREMENTO</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>36,43</td><td>1841,75</td></tr> <tr><td>B</td><td>33,28</td><td>1682,26</td></tr> <tr><td>C</td><td>31,45</td><td>1590,09</td></tr> <tr><td>D</td><td>30,00</td><td>1516,65</td></tr> <tr><td>E</td><td>28,71</td><td>1451,25</td></tr> <tr><td>F</td><td>27,64</td><td>1397,20</td></tr> <tr><td>G</td><td>25,64</td><td>1296,37</td></tr> </tbody> </table>	LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022	A	36,43	1841,75	B	33,28	1682,26	C	31,45	1590,09	D	30,00	1516,65	E	28,71	1451,25	F	27,64	1397,20	G	25,64	1296,37												
LIVELLO	INCREMENTO	MINIMI DAL 1.12.2022																																					
A	36,43	1841,75																																					
B	33,28	1682,26																																					
C	31,45	1590,09																																					
D	30,00	1516,65																																					
E	28,71	1451,25																																					
F	27,64	1397,20																																					
G	25,64	1296,37																																					

<p><b>VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.2.22</b></p> <p><b>APPLICARE TABELLA EBAV F RIGA 6 DA 1.2.2022</b></p>		<p><b>UNA TANTUM CCNL DEL 17.2.2022:</b> Ad integrale copertura del periodo di carezza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad € 180,00 per il CCNL Decorazione piastrelle in terzo fuoco), suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carezza, con le seguenti modalità:</p> <p><b>- € 90 per Decorazione piastrelle ad aprile 2022;</b></p> <p><b>- € 90 per Decorazione piastrelle a novembre 2022.</b></p> <p>Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 17 febbraio 2022 l'una tantum sarà erogata nella misura del 70% con le stesse decorrenze.</p> <p>L'una tantum sarà ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate tra le parti.</p> <p>L'importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. E' infine escluso dalla base di calcolo del t.f.r.</p> <p>Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di marzo 2022.</p>																																								
<p>Acconciatori ed Estetisti Area Benessere COD.INPS 021 COD.EBAV AD</p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.10.22</b></p> <p><b>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.10.22 PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.10.2022</b></p>	<p>9</p> <p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>N.B.:</b> ai fini dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare l'attestazione della qualifica o abilitazione professionale, ove prevista dalla normativa di settore, per svolgere mansioni che prevedono specifici requisiti professionali.</p>	<p><b>CCRL 11.10.2010 CCNL DEL 10.10.2022</b> AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI</p> <table border="1" data-bbox="638 981 1217 1303"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>Retribuzione al 31.1.2022</th> <th>AUMENTO 1.2.2023</th> <th>RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1.2.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1476,82</td> <td>36,64</td> <td>1511,46</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1349,10</td> <td>31,64</td> <td>1380,74</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1279,00</td> <td>30,00</td> <td>1309,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1205,90</td> <td>28,29</td> <td>1234,19</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>UNA TANTUM CONDIZIONI :</b> (1) spetta ai lavoratori in forza al 10.10.2022 (2) si riduce di tanti in 75 simi in base alla durata del rapporto nel periodo scoperto, usare criterio rateo +/- 15 gg (3) si riduce per i par time nell'articolazione oraria intesa come media della % p.time in uso nei mesi del periodo (4) si riduce anche per facoltativa post partum, sospensioni per FSBA , militare ( 5) importo omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine contrattuale e legale quindi anche del TFR (6) spetta anche agli apprendisti al 70% ( duali compresi) spetta cifra da apprendista se al 10.10.2022 era ancora apprendista) (7) si liquida per totale se cessa rapporto prima di marzo 2023</p> <table border="1" data-bbox="740 1541 1339 1794"> <thead> <tr> <th>paghe del mese di :</th> <th>%</th> <th>OPERAI E IMPIEGATI</th> <th>APPRENDISTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nov-22</td> <td>41%</td> <td>100,00 €</td> <td>70,00 €</td> </tr> <tr> <td>dic-22</td> <td>41%</td> <td>100,00 €</td> <td>70,00 €</td> </tr> <tr> <td>mar-23</td> <td>19%</td> <td>46,00 €</td> <td>32,20 €</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>100%</b></td> <td><b>246,00 €</b></td> <td><b>172,20 €</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>TABELLE ALLEGATE</b></p>	LIVELLO	Retribuzione al 31.1.2022	AUMENTO 1.2.2023	RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1.2.2023	1	1476,82	36,64	1511,46	2	1349,10	31,64	1380,74	3	1279,00	30,00	1309,00	4	1205,90	28,29	1234,19	paghe del mese di :	%	OPERAI E IMPIEGATI	APPRENDISTI	nov-22	41%	100,00 €	70,00 €	dic-22	41%	100,00 €	70,00 €	mar-23	19%	46,00 €	32,20 €	<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>246,00 €</b>	<b>172,20 €</b>
LIVELLO	Retribuzione al 31.1.2022	AUMENTO 1.2.2023	RETRIBUZIONE TABELLARE DAL 1.2.2023																																							
1	1476,82	36,64	1511,46																																							
2	1349,10	31,64	1380,74																																							
3	1279,00	30,00	1309,00																																							
4	1205,90	28,29	1234,19																																							
paghe del mese di :	%	OPERAI E IMPIEGATI	APPRENDISTI																																							
nov-22	41%	100,00 €	70,00 €																																							
dic-22	41%	100,00 €	70,00 €																																							
mar-23	19%	46,00 €	32,20 €																																							
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>	<b>246,00 €</b>	<b>172,20 €</b>																																							

<p>Area Comunicazione Grafici e Fotografi</p> <p>COD.INPS 180</p> <p>COD.EBAV AF</p> <p>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21</p> <p>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.6.22</p> <p>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.6.2022</p>	<p>7 19</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>Nuova tabella apprendistato professionalizz ante per le assunzioni dal 16.5.2022 (cambia percentuale retribuzione nel 3° e 4° semestre per tutti i gruppi)</p> <p>Aumenti nelle paghe di giugno e dicembre 2022</p>	<p>CCNL DEL 27.2.2018 e 16.5.2022, CCRL DEL 30.8.2010 UNA TANTUM CCNL DEL 16.5.2022 AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI CON LE PAGHE DI DICEMBRE IMPRESE ARTIGIANE</p> <table border="1" data-bbox="635 293 1409 600"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>AUMENTO 1.12.22</th> <th>MINIMI DAL 1.12.22 ARTIGIANI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1A</td><td>70,27</td><td>2316,86</td></tr> <tr><td>1B</td><td>61,24</td><td>2019,29</td></tr> <tr><td>2</td><td>57,45</td><td>1894,34</td></tr> <tr><td>3</td><td>53,89</td><td>1776,68</td></tr> <tr><td>4</td><td>50,00</td><td>1648,56</td></tr> <tr><td>5BIS</td><td>45,74</td><td>1508,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>43,73</td><td>1441,80</td></tr> <tr><td>6</td><td>41,18</td><td>1357,71</td></tr> </tbody> </table> <p>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI CON LE PAGHE DI DICEMBRE PMI NON ARTIGIANE</p> <table border="1" data-bbox="635 689 1409 996"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>AUMENTO 1.12.22</th> <th>MINIMI DAL 1.12.22 ARTIGIANI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1A</td><td>70,27</td><td>2333,72</td></tr> <tr><td>1B</td><td>61,24</td><td>2033,99</td></tr> <tr><td>2</td><td>57,45</td><td>1908,13</td></tr> <tr><td>3</td><td>53,89</td><td>1789,61</td></tr> <tr><td>4</td><td>50,00</td><td>1660,56</td></tr> <tr><td>5BIS</td><td>45,74</td><td>1518,97</td></tr> <tr><td>5</td><td>43,73</td><td>1452,30</td></tr> <tr><td>6</td><td>41,18</td><td>1367,60</td></tr> </tbody> </table>	LIVELLO	AUMENTO 1.12.22	MINIMI DAL 1.12.22 ARTIGIANI	1A	70,27	2316,86	1B	61,24	2019,29	2	57,45	1894,34	3	53,89	1776,68	4	50,00	1648,56	5BIS	45,74	1508,00	5	43,73	1441,80	6	41,18	1357,71	LIVELLO	AUMENTO 1.12.22	MINIMI DAL 1.12.22 ARTIGIANI	1A	70,27	2333,72	1B	61,24	2033,99	2	57,45	1908,13	3	53,89	1789,61	4	50,00	1660,56	5BIS	45,74	1518,97	5	43,73	1452,30	6	41,18	1367,60
LIVELLO	AUMENTO 1.12.22	MINIMI DAL 1.12.22 ARTIGIANI																																																							
1A	70,27	2316,86																																																							
1B	61,24	2019,29																																																							
2	57,45	1894,34																																																							
3	53,89	1776,68																																																							
4	50,00	1648,56																																																							
5BIS	45,74	1508,00																																																							
5	43,73	1441,80																																																							
6	41,18	1357,71																																																							
LIVELLO	AUMENTO 1.12.22	MINIMI DAL 1.12.22 ARTIGIANI																																																							
1A	70,27	2333,72																																																							
1B	61,24	2033,99																																																							
2	57,45	1908,13																																																							
3	53,89	1789,61																																																							
4	50,00	1660,56																																																							
5BIS	45,74	1518,97																																																							
5	43,73	1452,30																																																							
6	41,18	1367,60																																																							
<p>Edili artigiani e PMI ed affini</p> <p>COD.INPS 071</p>	<p>20</p>	<p>EVR DALLE PAGHE DI APRILE 2023</p> <p>Sanedil: circolare ANAEPa del 15.2.23</p> <p>NUOVI IMPORTI INDENNITA' DI TRASFERTA DA 1.1.2023 (ART.16 CCRL DEL 3.2.22)</p>	<p>CCNL DEL 4.5.2022 ACCORDO REGIONALE DEL 3.2.2022 ACCORDO REGIONALE EVR SIGLATO IN DATA 20.3.2023</p> <p>Il nuovo accordo armonizza la disciplina dell'accordo regionale a quello nazionale. l'EVR potrà essere dimezzata o non erogata sulla base del confronto tra gli indicatori aziendali legati alle ore ordinarie denunciate in Edilcassa Veneto e al volume affari iva come da dichiarativi spediti telematicamente all'AE ( scadenza fine aprile ogni anno ).</p> <p>Per pagare meno o nulla serve entro la data del 15/4/2023 mandare allegato 1 alla sede provinciale e in Edilcassa e poi, se autorizzati, si comunica ai dipendenti con allegato 2 .</p> <p>La prossima erogazione dell'EVR avverrà dalle paghe di aprile 2023 e fino a marzo 2024 ( quella successiva aprile 2024 - marzo 2025) per consentire alle imprese di controllare i parametri aziendali . Quindi a Marzo 2023 non viene erogata ( salvo ai cessati nel mese di Marzo stesso ). Allegato accordo e modulistica.</p>																																																						

da 1.3.22 a 28.2.2023 erogazione e.v.r. regionale (per annualità di riferimento 2021) allegata circolare 1/2022 di edilcassa veneto

allegato accordo del 3.2.2022

in vigore parte normativa del ccrI del 3.2.22 dalle paghe di febbraio 2022

da 1.11.2021 pienamente operativo sanedil quale fondo sanitario di categoria

**SIGLATO IN DATA 3.2.2023 IL CCRL VENETO (DIFFUSO IN DATA 1.3.2022)**

NESSUNA TRASFERTA	TRASFERTA dal 1.1.2023 – solo per operai		
	11 km → 20 km	21 km → 35 km	36 km → oltre
STESSO COMUNE O FUORI FINO A 10 KM			
Mensa dal 1.2.2022	Trattamento di trasferta	Trattamento di trasferta	Trattamento di trasferta
1- fornitura pasto caldo in cantiere costo 100% azienda fino a 12 euro;	= € 20,00	= € 22,00	= € 26,00
2- convenzioni impresa pubblico esercizio esterno;	almeno 4 ore di lavoro se c'è fornitura pasto/convezione o rimborso fino a €12,00	almeno 4 ore di lavoro se c'è fornitura pasto/convezione o rimborso fino a €12,00	almeno 4 ore di lavoro se c'è fornitura pasto/convezione o rimborso fino a €12,00
3- ove non possibile (1) o (2) 5,29euro giornalieri;	= DIARIA € 8,00	= DIARIA € 10,00	= DIARIA € 14,00
4- se istituito (1) o (2) e non lo usa = niente			
<b>INDENNITA' Trasporto</b> rimborso delle sole spese di mezzi pubblici se effettivamente sostenuti	<b>INDENNITA' TRASPORTO</b> nulla se lavoratori sono trasportati con mezzi della ditta o di un altro lavoratore autista autorizzato	<b>INDENNITA' TRASPORTO</b> nulla se lavoratori sono trasportati con mezzi della ditta o di un altro lavoratore autista autorizzato	<b>INDENNITA' TRASPORTO</b> nulla se lavoratori sono trasportati con mezzi della ditta o di un altro lavoratore autista autorizzato
	1- auto propria autorizzato = € 0,35 x km	1. auto propria autorizzato = € 0,35 x km	1. auto propria autorizzato = € 0,35 x km
	2- auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km	2. auto propria + trasporto colleghi = € 0,70 x km	2. auto propria + trasporto colleghi =€ 0,70 x km
	3- guida auto aziendale = € 0,08 x km	3. guida auto aziendale = € 0,08 x km	3. guida auto aziendale =€ 0,08 x km
	<b>PERNOTTAMENTO</b>		
	No trasferta ; si indennità trasporto se guida mezzo; diaria di almeno € 11,00 xgg+vitto+ alloggio + indennità giornaliera viaggio (primo+ultimo giorno)=retribuzione oraria ordinaria x ore di viaggio effettivo		

**AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI CON LE PAGHE DI MAGGIO 2022**

LIVELLO	AUMENTI		NUOVI MINIMI	
	01/05/2022	01/07/2023	01/05/2022	01/07/2023
7°	106,60	82,00	1911,46	1993,46
6°	93,60	72,00	1705,08	1777,08
5°	78,00	60,00	1421,04	1481,04
4°	72,28	55,60	1325,38	1380,98
3°	67,60	52,00	1231,72	1283,72
2°	59,80	46,00	1107,65	1153,65
1°	52,00	40,00	947,30	987,30

**CCNL DEL 4.5.2022 SCADENZARIO:**

<b>01/05/2022</b>	Aumento Minimi Ccnl 4.5.2022
<b>04/05/2022</b>	Rinnovo Ccnl Con Aumenti Minimi
	Preavviso E Orario Di Lavoro
	EVR Detassabile Con Misurazione Aziendale ( Sospeso In Veneto Fino A Chiarimento Formale)
	TD Causali Contrattuali Su Art.19 Comma 1 Lettera Bis 81/2015
	Potenziameto Formedil : CFN Catalogo Formativo Nazionale
	Istituto Mastro Formatore Artigiano /MFA
	16 Ore Anche Impiegati Tecnici - Sicurezza
<b>01/10/2022</b>	Formedil passa a 1,20% ( 0,20% Formazione Non Obbligatoria; 1% Formazione Sicurezza)
<b>01/07/2023</b>	Aumento Minimi Ccnl 4.5.2022
<b>30/09/2024</b>	Scadenza Ccnl 4.4.2022

**ALLEGATE TABELLE E CIRCOLARE EDILCASSA 2/2023**



<p>Panificatori artigiani, PMI anche TERZIARIO E PUBBLICI ESERCIZI senza limiti su numero dipendenti</p> <p>COD.INPS 175</p> <p>COD.EBAV AN</p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</b></p> <p><b>PER DITTE ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.22</b></p> <p><b>PER DITTE NON ARTIGIANE VEDI TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</b></p>	<p>23</p>	<p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>AUMENTO CONTRIBUTIONE DI SECONDO LIVELLO EBAV DAL 1.1.2023</p> <p>ERT matura anche per ore assenza l.104/1992 ( ccrl 25.7.22)DA 1.1.2023</p> <p>SIGLATO CCRL IN DATA 25.7.2022</p> <p>Nuovo ERT da 1.7.2022 a 31.12.2024</p> <p>Quota di adesione contrattuale e contributo annuo previdenza negoziale solo per lavoratori non iscritti con TFR al fondo negoziale da 1.7.22 al 31.12.2024</p> <p>Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te (sostituisce quota di adesione contrattuale)</p>	<p>CCNL DEL 23.2.2017 e CCRL DEL 25.7.2022</p> <p>NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022:</p> <p>Aumento contribuzione EBAV di secondo livello dal 1.1.2023</p> <table border="1" data-bbox="639 275 1409 371"> <tr> <th>Codice contratto</th> <th>2°livello conto ditta</th> <th>2°livello conto dipendente</th> </tr> <tr> <td>AN</td> <td>5,25</td> <td>0,90</td> </tr> </table> <p>ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 – da 1.7.2022 al 31.12.2024</p> <table border="1" data-bbox="639 465 1430 1167"> <thead> <tr> <th rowspan="2">IMPORTI DA 1.7.2022</th> <th colspan="2">ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 comprensivo aumento CCRL da 1.7.2022</th> <th colspan="2">aumento CCRL 25.7.2022</th> </tr> <tr> <th>mensile</th> <th>orario</th> <th>mensile</th> <th>orario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A1 S</td> <td>23,53</td> <td>0,13601</td> <td>2,33</td> <td>0,01347</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>19,64</td> <td>0,11353</td> <td>1,95</td> <td>0,01127</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>16,42</td> <td>0,09491</td> <td>1,63</td> <td>0,00942</td> </tr> <tr> <td>A3</td> <td>12,54</td> <td>0,07249</td> <td>1,24</td> <td>0,00717</td> </tr> <tr> <td>A4</td> <td>10,43</td> <td>0,06029</td> <td>0,34</td> <td>0,00197</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>14,43</td> <td>0,08341</td> <td>0,48</td> <td>0,00277</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>7,65</td> <td>0,04422</td> <td>0,25</td> <td>0,00145</td> </tr> <tr> <td>B3S</td> <td>6,43</td> <td>0,03717</td> <td>0,21</td> <td>0,00121</td> </tr> <tr> <td>B3</td> <td>6,21</td> <td>0,03590</td> <td>0,21</td> <td>0,00121</td> </tr> <tr> <td>B4</td> <td>5,00</td> <td>0,02890</td> <td>0,17</td> <td>0,00098</td> </tr> <tr> <td>Apprendistato professionalizzante escluso duale</td> <td colspan="4">Secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere</td> </tr> </tbody> </table> <p>QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ART.30 CCRL DEL 25.7.2022 da versare tramite EBAV da 1.7.2022 al 31.12.2024 per dipendenti non iscritti a fondi negoziali (Solidarietà Veneto o Fon.te) con TFR.</p> <table border="1" data-bbox="759 1352 1326 1682"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">VERSAMENTO MENSILE</th> </tr> <tr> <th>FULL TIME</th> <th>PART TIME ≤50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A</td> <td>€ 8,00</td> <td>€ 4,00</td> </tr> <tr> <td>IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO B</td> <td>€ 5,00</td> <td>€ 2,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>QUOTA UNA TANTUM ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (VERBALE DEL 9.4.22 e CCRL DEL 25.7.2022): PARI A 2,5 EURO versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di MARZO di ciascun anno di vigenza del CCRL del 25.7.22 per tutti i lavoratori in forza al 31.12. dell'anno precedente a quello di riferimento. Norma transitoria 2022 per i nuovi assunti da luglio 2022 al mese di dicembre 2022 sarà versata con il primo B01 insieme alla quota di adesione contrattuale mensile . Non è riproporzionabile in caso di part - time. Non si versa per i lavoratori iscritti ad un fondo negoziale con TFR.</p> <p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR A FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE) -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale. Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si</b></p>	Codice contratto	2°livello conto ditta	2°livello conto dipendente	AN	5,25	0,90	IMPORTI DA 1.7.2022	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 comprensivo aumento CCRL da 1.7.2022		aumento CCRL 25.7.2022		mensile	orario	mensile	orario	A1 S	23,53	0,13601	2,33	0,01347	A1	19,64	0,11353	1,95	0,01127	A2	16,42	0,09491	1,63	0,00942	A3	12,54	0,07249	1,24	0,00717	A4	10,43	0,06029	0,34	0,00197	B1	14,43	0,08341	0,48	0,00277	B2	7,65	0,04422	0,25	0,00145	B3S	6,43	0,03717	0,21	0,00121	B3	6,21	0,03590	0,21	0,00121	B4	5,00	0,02890	0,17	0,00098	Apprendistato professionalizzante escluso duale	Secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere					VERSAMENTO MENSILE		FULL TIME	PART TIME ≤50%	IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A	€ 8,00	€ 4,00	IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO B	€ 5,00	€ 2,50
Codice contratto	2°livello conto ditta	2°livello conto dipendente																																																																																		
AN	5,25	0,90																																																																																		
IMPORTI DA 1.7.2022	ERT PANIFICATORI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 comprensivo aumento CCRL da 1.7.2022		aumento CCRL 25.7.2022																																																																																	
	mensile	orario	mensile	orario																																																																																
A1 S	23,53	0,13601	2,33	0,01347																																																																																
A1	19,64	0,11353	1,95	0,01127																																																																																
A2	16,42	0,09491	1,63	0,00942																																																																																
A3	12,54	0,07249	1,24	0,00717																																																																																
A4	10,43	0,06029	0,34	0,00197																																																																																
B1	14,43	0,08341	0,48	0,00277																																																																																
B2	7,65	0,04422	0,25	0,00145																																																																																
B3S	6,43	0,03717	0,21	0,00121																																																																																
B3	6,21	0,03590	0,21	0,00121																																																																																
B4	5,00	0,02890	0,17	0,00098																																																																																
Apprendistato professionalizzante escluso duale	Secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere																																																																																			
	VERSAMENTO MENSILE																																																																																			
	FULL TIME	PART TIME ≤50%																																																																																		
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO A	€ 8,00	€ 4,00																																																																																		
IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI GRUPPO B	€ 5,00	€ 2,50																																																																																		

		<p>iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) L'IMPRESA NON E' TENUTA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTA ANNUA art.30 CCRL in quanto sostituita dal contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo. La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022) dalla medesima decorrenza cessa il versamento dell'adesione contrattuale di cui all'articolo 23 del ccl del 25.7.2</p> <p><b>ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;</li> <li>2. Introdotto da competenza 2023 (erogabile dal 2024) nuovo servizio ebav a favore di imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</li> <li>3. Confermata possibilità di utilizzare regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVIO ACCORDO SCRITTO CON LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE -- ALLEGATO 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>4. DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Possibile estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>5. AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (allegati 4 e 5 del ccl)</li> <li>6. Introdotta da 1.1.2023 incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato duale professionalizzante</li> <li>7. Introdotta istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</li> </ol>																																				
<p>Alimentari Artigiani;</p> <p>COD.INPS 175 COD.EBAV AM</p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</b></p> <p><b>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.2022)</b></p>	<p>25</p> <p>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</p> <p>ERT matura anche per ore assenza 1.104/1992 ( ccl 25.7.22)DA 1.1.2023 SIGLATO CCRL IN DATA 25.7.2022</p> <p>Nuovo ERT da 1.7.2022 a 31.12.2024</p> <p>Quota di adesione contrattuale e contributo annuo previdenza negoziale <u>solo per lavoratori non iscritti con TFR al fondo negoziale</u> da</p>	<p><b>CCNL DEL 23.2.2017 E 6.12.2021 e CCRL 14.4.2017 (prorogato con verbale del 27.10.21)</b></p> <table border="1" data-bbox="630 1294 1433 1601"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>TABELLARE AL 30.6.2022</th> <th>INCREMENTO DAL 1.7.2022</th> <th>TABELLARE DAL 1.7.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>2218,02</td> <td>19,58</td> <td>2237,60</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1991,43</td> <td>17,58</td> <td>1009,01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1823,06</td> <td>16,10</td> <td>1839,16</td> </tr> <tr> <td>3A</td> <td>1698,85</td> <td>15,00</td> <td>1713,85</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1606,87</td> <td>14,19</td> <td>1621,06</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1541,33</td> <td>13,61</td> <td>1554,94</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1470,16</td> <td>12,98</td> <td>1483,14</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1375,48</td> <td>12,14</td> <td>1387,62</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CCNL DEL 6.12.2021</b></p> <p>Oltre alle ipotesi previste dalla lettera A) e B) dell'articolo 19 del dlgs 81.15 ai sensi della lettera B-BIS vengono individuate le seguenti esigenze che consentono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste.</li> <li>- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;</li> <li>- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;</li> <li>- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.</li> </ul>	LIVELLO	TABELLARE AL 30.6.2022	INCREMENTO DAL 1.7.2022	TABELLARE DAL 1.7.2022	15	2218,02	19,58	2237,60	1	1991,43	17,58	1009,01	2	1823,06	16,10	1839,16	3A	1698,85	15,00	1713,85	3	1606,87	14,19	1621,06	4	1541,33	13,61	1554,94	5	1470,16	12,98	1483,14	6	1375,48	12,14	1387,62
LIVELLO	TABELLARE AL 30.6.2022	INCREMENTO DAL 1.7.2022	TABELLARE DAL 1.7.2022																																			
15	2218,02	19,58	2237,60																																			
1	1991,43	17,58	1009,01																																			
2	1823,06	16,10	1839,16																																			
3A	1698,85	15,00	1713,85																																			
3	1606,87	14,19	1621,06																																			
4	1541,33	13,61	1554,94																																			
5	1470,16	12,98	1483,14																																			
6	1375,48	12,14	1387,62																																			

1.7.22 al  
31.12.2024

Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te (sostituisce quota di adesione contrattuale)

**NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022**

**ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI CCRL VENETO DEL 25.7.2022 – da 1.7.2022 al 31.12.2024**

ERT ALIMENTARISTI ARTIGIANI comprensivo aumento CCRL 2022			aumento mensile CCRL 25.7.2022	
1.7.2022	mensile	orario	mensile	orario
1s	144,30	0,83410	14,30	0,08266
1	115,44	0,66728	11,44	0,06613
2	94,35	0,54538	9,35	0,05405
3/a	81,03	0,46838	8,03	0,04642
3	68,82	0,39780	6,82	0,03942
4	61,05	0,35289	6,05	0,03497
5	53,28	0,30798	5,28	0,03052
6	42,18	0,24382	4,18	0,02416
Apprendistato professionalizzante escluso duale	Secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere			

**QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ART.23 CCRL DEL 25.7.2022 da versare tramite EBAV da 1.7.2022 al 31.12.2024 per dipendenti non iscritti a fondi negoziali (Solidarietà Veneto o Fon.te) con TFR.**

DESTINATARI	VERSAMENTO MENSILE	
	FULL TIME	PART TIME ≤ 50%
IMPIEGATI; OPERAI; QUADRI	€ 26,00	€ 13,00
APPRENDISTI	€ 10,00	€ 6,50

**QUOTA UNA TANTUM ANNUA 2022 FONDO PREVIDENZIALE NEGOZIALE A CARICO AZIENDA (VERBALE DEL 9.4.22 e CCRL DEL 25.7.2022): PARI A 2,5 EURO** versata con le stesse modalità e in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di MARZO di ciascun anno di vigenza del CCRL del 25.7.22 per tutti i lavoratori in forza al 31.12. dell'anno precedente a quello di riferimento. Norma transitoria 2022 per i nuovi assunti da luglio 2022 al mese di dicembre 2022 sarà versata con il primo B01 insieme alla quota di adesione contrattuale

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR A FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE)** -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale. Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) L'IMPRESA NON E' TENUTA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE E QUOTA ANNUA art.30 CCRL in quanto sostituita dal contributo contrattuale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo. La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022) dalla medesima decorrenza cessa il versamento dell'adesione contrattuale di cui all'articolo 23 del ccrl del 25.7.22

**ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022**

8. Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;

			<p>9. Introdotta da competenza 2023 (erogabile dal 2024) nuovo servizio ebav a favore di imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</p> <p>10. Confermata possibilità di utilizzare regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVIO ACCORDO SCRITTO CON LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE -- ALLEGATO 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</p> <p>11. DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Possibile estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</p> <p>12. AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (allegati 4 e 5 del ccrl)</p> <p>13. Introdotta da 1.1.2023 incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato duale professionalizzante</p> <p>14. Introdotta istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</p> <p style="text-align: center;"><b>TABELLE E CCRL ALLEGATO</b></p>																																																
<p><b>ALIMENTARISTI PMI ESCLUSIVAMENTE PER DITTE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI PUBBLICI ESERCIZI E INDUSTRIALI COD.INPS 175 COD.EBAV AK</b></p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</b></p> <p><b>TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</b></p>	26	<p>Nessuna novità nel mese corrente</p> <p>Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te</p>	<p><b>RINNOVO DEL CCNL PARTE II DEL 28.1.2021 e CCRL 14.4.2017 (prorogato al 31.3.2020 con verbale del 15.7.19)</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th><u>Livello</u></th> <th><u>AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022</u></th> <th><u>MINIMI DA 1.1.2022</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>35,00</td><td>2442,01</td></tr> <tr><td>2</td><td>30,44</td><td>2123,48</td></tr> <tr><td>3</td><td>25,11</td><td>1751,89</td></tr> <tr><td>4</td><td>22,07</td><td>1539,54</td></tr> <tr><td>5</td><td>19,78</td><td>1380,29</td></tr> <tr><td>6</td><td>18,26</td><td>1274,09</td></tr> <tr><td>7</td><td>16,74</td><td>1167,93</td></tr> <tr><td>8</td><td>15,22</td><td>1061,77</td></tr> </tbody> </table> <p><b>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 15BIS</b> Art. 15 bis accordo del 28.1.2021: i rapporti di lavoro in apprendistato che hanno una durata superiore ai 3 anni, instaurati da imprese artigiane che applicano la parte I del CCNL conservano la loro naturale scadenza anche nell'eventualità in cui le imprese cessino di applicare la parte prima (artigianato) per applicare la parte seconda (PMI fino a 15 dipendenti)</p> <p><b>ARTICOLI CCRL 14.4.2017 valevoli per imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti</b></p> <p><b>ART.24: RETRIBUZIONE REGIONALE</b> in aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL viene confermata la quota aggiuntiva di euro 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12.12.1989.</p> <p><b>ART.25: CONTRIBUTIONE EBAV</b> le parti convengono che dal 1.5.2017 in aggiunta ai versamenti di primo livello le imprese versano il secondo livello ebav (codice contratto AK) secondo i seguenti fondi:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>FONDI</th> <th>QUOTA C/IMPRESE</th> <th>QUOTA C/LAVORATORI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Promozione</td><td>2,00</td><td></td></tr> <tr><td>Formazione</td><td>0,77</td><td>0,52</td></tr> <tr><td>Sussidi assistenziali</td><td>2,08</td><td>0,68</td></tr> <tr><td>Professionalità</td><td>0,93</td><td></td></tr> <tr><td>Ambiente e sicurezza</td><td>0,50</td><td></td></tr> <tr><td><b>TOTALE</b></td><td><b>6,28</b></td><td><b>1,20</b></td></tr> </tbody> </table>	<u>Livello</u>	<u>AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022</u>	<u>MINIMI DA 1.1.2022</u>	1	35,00	2442,01	2	30,44	2123,48	3	25,11	1751,89	4	22,07	1539,54	5	19,78	1380,29	6	18,26	1274,09	7	16,74	1167,93	8	15,22	1061,77	FONDI	QUOTA C/IMPRESE	QUOTA C/LAVORATORI	Promozione	2,00		Formazione	0,77	0,52	Sussidi assistenziali	2,08	0,68	Professionalità	0,93		Ambiente e sicurezza	0,50		<b>TOTALE</b>	<b>6,28</b>	<b>1,20</b>
<u>Livello</u>	<u>AUMENTO DEI MINIMI DALLE PAGHE DI GENNAIO 2022</u>	<u>MINIMI DA 1.1.2022</u>																																																	
1	35,00	2442,01																																																	
2	30,44	2123,48																																																	
3	25,11	1751,89																																																	
4	22,07	1539,54																																																	
5	19,78	1380,29																																																	
6	18,26	1274,09																																																	
7	16,74	1167,93																																																	
8	15,22	1061,77																																																	
FONDI	QUOTA C/IMPRESE	QUOTA C/LAVORATORI																																																	
Promozione	2,00																																																		
Formazione	0,77	0,52																																																	
Sussidi assistenziali	2,08	0,68																																																	
Professionalità	0,93																																																		
Ambiente e sicurezza	0,50																																																		
<b>TOTALE</b>	<b>6,28</b>	<b>1,20</b>																																																	

	<p><b><u>N.B.: per alimentaristi PMI non è prevista l'erogazione dell'ert (ELEMENTO REGIONALE TRANSITORIO) e non è prevista la quota di adesione contrattuale al fondo di previdenza negoziale.</u></b></p>	<p><b>ART.26: APPLICAZIONE A.I. VENETI</b> alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle associazioni artigiane e dalle OO.SS venete.</p> <p><b>ART.27: ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA</b> Attraverso la sottoscrizione del cclrl del 14.4.2017 e con l'implementazione della bilateralità regionale, Le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EBAV non sono tenute a all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.</p> <p><b>ART 19 CCRL DEL 25.7.22 PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR A FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE) -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale.</b> Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) pari a 1,8% della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo. La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022)</p> <p><b>ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;</li> <li>2. Introdotto da competenza 2023 (erogabile dal 2024) nuovo servizio ebav a favore di imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</li> <li>3. Confermata possibilità di utilizzare regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVIO ACCORDO SCRITTO CON LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE – ALLEGATO 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>4. DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Possibile estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>5. AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (allegati 4 e 5 del cclrl)</li> <li>6. Introdotta da 1.1.2023 incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato duale professionalizzante</li> <li>7. Introdotto istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</li> </ol>
--	---	---

<p><b>ALIMENTARISTI</b> Imprese PMI che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione <b>COD.INPS 175</b> <b>COD.EBAV AK</b></p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.1.22</b></p> <p><b>TABELLA EBAV F RIGA 7 DA 1.1.2022</b></p>	<p>26 BIS</p>	<p>Nessuna novità nel mese corrente</p> <p>Introdotta aliquota veneta di contribuzione alla previdenza negoziale a carico del datore di lavoro pari a 1,8% (assorbe fino a capienza la quota nazionale prevista dal vigente CCNL) per i soli lavoratori iscritti con TFR a Solidarietà Veneto o Fon.te</p> <p>Nuove tabelle specifiche da 1.12.2021</p> <p>Nessuna novità nel mese corrente</p>	<p><b>CCNL DEL 6.12.2021</b> <b>TABELLE SPECIFICHE DA 1.12.2021</b></p> <table border="1" data-bbox="643 248 1155 434"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>MINIMI DAL 1.12.2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1982,79</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1812,19</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1709,07</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1612,69</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1512,34</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ART 19 CCRL DEL 25.7.22 PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DIPENDENTI ISCRITTI con TFR A FONDI NEGOZIALI (SOLIDARIETA' VENETO o FON.TE) -- quota versata direttamente dal datore al fondo previdenziale negoziale.</b> Per operai/impiegati/quadri/apprendisti professionalizzanti che si iscrivono con il TFR ad un fondo pensione negoziale (come Solidarietà Veneto) o sono già iscritti al 25.7.22 (data sottoscrizione CCRL veneto) pari a 1,8% della R.A.L. ai fini del TFR assorbendo fino a capienza anche il contributo previsto dal CCNL nel tempo. La decorrenza del versamento è dal mese successivo a quello di iscrizione al fondo previdenziale negoziale (per i lavoratori già iscritti al 25.7.22 decorre dalle paghe agosto 2022)</p> <p><b>ULTERIORI NOVITA' CCRL DEL 25.7.2022</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornato nuovo allegato 1 CCRL 2022: modulo da consegnare al momento dell'assunzione per la scelta destinazione fondo previdenziale complementare;</li> <li>2. Introdotta da competenza 2023 (erogabile dal 2024) nuovo servizio ebav a favore di imprese e lavoratori per incentivare adesione previdenza negoziale;</li> <li>3. Confermata possibilità di utilizzare regimi di orario plurimensili superiori a 6 mesi (PREVIO ACCORDO SCRITTO CON LAVORATORI DA INVIARE ALLA COMMISSIONE BILATERALE – ALLEGATO 2 CCRL 25.7.22 per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>4. DURATA MASSIMA ORARIO DI LAVORO: media di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolata con un periodo non superiore di 6 mesi. Possibile estendere a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro nei casi previsti dall'art.9 del CCRL previo invio di comunicazione alla commissione bilaterale (ALLEGATO 3 CCRL 25.7.22) per ditte in regola con ebav e saninveneto)</li> <li>5. AUMENTO LIMITI QUANTITATIVI T.D. per imprese in regola con EBAV e SANINVENETO previa richiesta alla commissione bilaterale per il tramite dell'associazione provinciale di riferimento (allegati 4 e 5 del ccr)</li> <li>6. Introdotta da 1.1.2023 incentivo ebav a favore di imprese e dipendenti in caso di prosecuzione dell'apprendistato duale professionalizzante</li> <li>7. Introdotta istituto accantonamento ore difensivo per ditte in regola con ebav e saninveneto.</li> </ol> <p><b>TABELLE ALLEGATE</b></p>	Livello	MINIMI DAL 1.12.2021	A	1982,79	B	1812,19	C	1709,07	D	1612,69	E	1512,34								
Livello	MINIMI DAL 1.12.2021																						
A	1982,79																						
B	1812,19																						
C	1709,07																						
D	1612,69																						
E	1512,34																						
<p>Concia Cod Inps 003 cd <b>COD.EBAV AZ</b></p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b></p> <p><b>VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</b></p>	<p>67</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b></p> <p><b>VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</b></p>	<p><b>FIRMATO CCRL IN DATA 7.3.2016</b> <b>CON LE PAGHE DI MARZO 2019 L'ELEMENTO RETRIBUTIVO REGIONALE SARA' CONGLOBATO NELLA RETRIBUZIONE TABELLARE</b></p> <table border="1" data-bbox="643 1619 1439 1955"> <thead> <tr> <th>LIVELLO</th> <th>RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>1674,33</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>1592,87</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1488,45</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1415,62</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1352,27</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>1291,33</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>1231,83</td> </tr> <tr> <td>GBIS</td> <td>1175,52</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>1132,86</td> </tr> </tbody> </table>	LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019	Q	1674,33	A	1592,87	B	1488,45	C	1415,62	D	1352,27	E	1291,33	F	1231,83	GBIS	1175,52	G	1132,86
LIVELLO	RETRIBUZIONE TABELLARE IN ESSERE DAL MARZO 2019																						
Q	1674,33																						
A	1592,87																						
B	1488,45																						
C	1415,62																						
D	1352,27																						
E	1291,33																						
F	1231,83																						
GBIS	1175,52																						
G	1132,86																						

<p>Pulizie Artigiane</p> <p><b>COD.INPS</b> 120</p> <p><b>COD.EBAV</b> AX</p> <p><b>RECEPITO A.I. NAZIONALE DEL 17.12.21 NUOVE QUOTE DI VERSAMENTO BILATERALITA' DA 1.11.22</b></p> <p><b>(VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.11.2022</b></p>	69	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p>EDAR: ai dipendenti in forza al 1.11.22 per il periodo di vacanza contrattuale</p>	<p><b>CCNL DEL 27.10.2022 , CCRL DEL 20.10.2014 RINNOVO DEL 27.10.2022</b></p> <p><b>AUMENTO DEI MINIMI RETRIBUTIVI</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Livello</th> <th colspan="4">AUMENTI</th> </tr> <tr> <th>NOVEMBRE 2022</th> <th>LUGLIO 2023</th> <th>LUGLIO 2024</th> <th>DICEMBRE 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>76,42</td> <td>38,21</td> <td>25,47</td> <td>12,74</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70,05</td> <td>35,02</td> <td>23,35</td> <td>11,67</td> </tr> <tr> <td>3°<b>SUPER</b></td> <td>67,89</td> <td>33,95</td> <td>22,63</td> <td>11,32</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>65,57</td> <td>32,78</td> <td>21,86</td> <td>10,93</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>61,98</td> <td>30,99</td> <td>20,66</td> <td>10,33</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>60,00</td> <td>30,00</td> <td>20,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>6°</td> <td>57,80</td> <td>28,90</td> <td>19,27</td> <td>9,63</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>EDAR DALLE PAGHE DI NOVEMBRE 2022</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EDAR CCNL 27.10.2022 DAL 1.11.2022 AL 31.12.2024 ( 26 mesi consecutivi )</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3S</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) solo ai dipendenti in forza al 27.10.2022 (2) va riproporziona ai part time (2bis) intermittenti va erogata in proporzione al numero di ore effettivamente lavorate rispetto a quelle lavorabili del mese o altra soluzione di riproporzionamento che sia rispettosa del principio di legge di cui all'art-17 c.2 del D.lgs.81/2015 (3) non incide su nessun istituto diretto,indiretto,differito 13^ e TFR compreso c.d. natura omnicomprensiva (4) agli apprendisti professionalizzanti e duali in % al semestre di progressione retributiva in essere (5) no su base oraria è un fisso mensile (6) va erogata per intero la differenza che residua in caso di cessazione anticipata del rapporto a tempo indeterminato prima del 31.12.2024 anche in caso di continuità di rapporto all'interno di cambi di appalto, per i part time nel valore della percentuale legale di orario ridotto in uso ; per gli intermittenti senza indennità di disponibilità nessuna erogazione per differenza residua</p> <p><b>INDENNITA' SPECIALE IN VIGORE DAL 1.11.2022</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>DAL 1.11.2022 AL 30.11.2024</th> <th>DAL 1.12.2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>126,55</td> <td>131,55</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>108,58</td> <td>113,58</td> </tr> <tr> <td>3°<b>SUPER</b></td> <td>104,86</td> <td>109,86</td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>96,81</td> <td>101,81</td> </tr> <tr> <td>4°</td> <td>88,73</td> <td>93,73</td> </tr> <tr> <td>5°</td> <td>83,17</td> <td>88,17</td> </tr> <tr> <td>6°</td> <td>76,97</td> <td>81,97</td> </tr> </tbody> </table> <p>TABELLE ALLEGATE</p>	Livello	AUMENTI				NOVEMBRE 2022	LUGLIO 2023	LUGLIO 2024	DICEMBRE 2024	1°	76,42	38,21	25,47	12,74	2°	70,05	35,02	23,35	11,67	3° <b>SUPER</b>	67,89	33,95	22,63	11,32	3°	65,57	32,78	21,86	10,93	4°	61,98	30,99	20,66	10,33	5°	60,00	30,00	20,00	10,00	6°	57,80	28,90	19,27	9,63	EDAR CCNL 27.10.2022 DAL 1.11.2022 AL 31.12.2024 ( 26 mesi consecutivi )	1	2	3S	3	4	5	6		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	Livello	DAL 1.11.2022 AL 30.11.2024	DAL 1.12.2024	1°	126,55	131,55	2°	108,58	113,58	3° <b>SUPER</b>	104,86	109,86	3°	96,81	101,81	4°	88,73	93,73	5°	83,17	88,17	6°	76,97	81,97
Livello	AUMENTI																																																																																						
	NOVEMBRE 2022	LUGLIO 2023	LUGLIO 2024	DICEMBRE 2024																																																																																			
1°	76,42	38,21	25,47	12,74																																																																																			
2°	70,05	35,02	23,35	11,67																																																																																			
3° <b>SUPER</b>	67,89	33,95	22,63	11,32																																																																																			
3°	65,57	32,78	21,86	10,93																																																																																			
4°	61,98	30,99	20,66	10,33																																																																																			
5°	60,00	30,00	20,00	10,00																																																																																			
6°	57,80	28,90	19,27	9,63																																																																																			
EDAR CCNL 27.10.2022 DAL 1.11.2022 AL 31.12.2024 ( 26 mesi consecutivi )	1	2	3S	3	4	5	6																																																																																
	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00																																																																																
Livello	DAL 1.11.2022 AL 30.11.2024	DAL 1.12.2024																																																																																					
1°	126,55	131,55																																																																																					
2°	108,58	113,58																																																																																					
3° <b>SUPER</b>	104,86	109,86																																																																																					
3°	96,81	101,81																																																																																					
4°	88,73	93,73																																																																																					
5°	83,17	88,17																																																																																					
6°	76,97	81,97																																																																																					

<p><b>Settore Cineaudiovisivo</b></p>	<p>np</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b> Per ditte artigiane <b>VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</b></p> <p><b>CODICE EBAV AT</b></p> <p><b>Per ditte non artigiane vedi tabella ebav F RIGA 6</b></p> <p>SIGLATO IN DATA 16.7.2019</p> <p>primo ccnl per le imprese anche non artigiane del settore cine - audiovisivo</p>	<p><b>CCNL DEL 16.7.2019</b> in data 16.7.2019 è stato sottoscritto il primo CCNL per i dipendenti del settore Cineaudiovisivo.</p> <p><b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b> Il CCNL è applicabile da tutte le imprese, anche non artigiane, che svolgono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. distribuzione, importazione – esportazione di film e telefilm;</li> <li>2. stabilimenti di doppiaggio;</li> <li>3. produzione cinematografica, televisiva e di cartoni animati (escluso il personale addetto alle troupes delle produzioni cinematografiche);</li> <li>4. aziende esercenti lo sviluppo e la stampa;</li> <li>5. aziende che gestiscono teatri di posa.</li> </ol> <p><b>DECORRENZA E DURATA</b> Decorre dal 1.8.2019 e scade il 18 gennaio 2021.</p> <p><b>STRUTTURA DEL CCNL</b> Il nuovo CCNL contiene di una parte generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro e una disciplina specifica per ognuno dei settori di cui sopra.</p> <p><b>PARTE ECONOMICA</b> L'accordo definisce una retribuzione tabellare con decorrenza 01.08.2019 e una tranche di aumento con decorrenza 01.01.2020</p>
<p><b>Settori scoperti COD INPS 116 COD EBAV AT</b></p>	<p>28</p>	<p><b>NESSUNA NOVITA' NEL MESE CORRENTE</b></p> <p><b>AUMENTO QUOTE EBAV DA 1.1.2023</b></p> <p><b>VEDI TABELLA EBAV "A" DA 1.1.23</b></p> <p><b>CODICE EBAV AT</b></p>	<p>Da <u>3.3.2018</u> le ditte aventi natura giuridica ARTIGIANA AVENTI COME ATTIVITA' SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI ESCONO del meccanica settori scoperti ed entrano anche con il secondo livello EBAV nel ccnl/ccrl LEGNO LAPIDEI 3/75</p>



## GUIDA RIALLINEAMENTO QUOTE

In caso di B01-F24 errati in relazione all'applicazione dell'Accordo interconfederale del 17/12/2021, si riportano di seguito due semplici procedure da seguire per apportare eventuali correzioni ai dati inviati e/o agli importi versati.

Procedura per **rettifica dati B01** inviato

- 1) Ri-creare il B01 con le quote aggiornate per il mese di competenza con quote errate.  
L'operazione può essere facilitata usando la funzione "Copia Denuncia" nella vista "Denunce B01 inviate" dell'applicativo Ebav (selezionare solo B01, non B02);
- 2) Nel nuovo B01 inserire nel campo note "annulla e sostituisce precedente B01";
- 3) Inviare nuovo B01;
- 4) Annullare precedente B01 inviato con la funzione "Elimina".

Procedura per **rettifica importo F24** versato

- 1) Calcolare differenza importo da versare/versato relativamente il mese interessato;
- 2) Aggiungere/togliere tale differenza direttamente all'importo calcolato nel primo/successivo F24 utile.

---

Di seguito si presenta uno **specchietto di sintesi** relativo ai CCNL rinnovati con recepimento Accordo del 17/12/2021 e decorrenza nuove quote:

Nuove quote da **gennaio 2022**

- CCNL Area Meccanica
- CCNL Area Alimentazione e Panificazione
- CCNL Autotrasporti Merci

Nuove quote da **febbraio 2022**

- CCNL PMI (piccola e media impresa) TAC Chimica Ceramica Terzo

Nuove quote da **maggio 2022**

- CCNL imprese artigiane TAC Chimica Ceramica
- CCNL Area Legno e Lapidei

Nuove quote da **giugno 2022**

- CCNL Area Comunicazione

Nuove quote da **ottobre 2022**

- CCNL Area Acconciatura-Estetica

Nuove quote da **novembre 2022**

- CCNL Area Imprese pulizie

Nuove quote da **gennaio 2023**

- Qualsiasi altra azienda


**QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE DI AZIENDE ARTIGIANE**
**TABELLA (A)**

		QUOTE	A CARICO DI	IMPORTO MENSILE
QUOTE NAZIONALI	Quota Rappres.az.	OO.AA.	Azienda	3,88
		OO.SS.	Azienda	1,40
		COBIS-FBS	Azienda	2,48
		EBNA	Azienda	0,23
QUOTE REGIONALI	SERVIZI EBAV	1° Livello EE.BB.RR	Azienda	3,66
		1° Livello EBAV	Azienda	2,34
		Dipendente	0,80	
	2° Livello EBAV	Azienda	Vedi Tabella (B)	
		Dipendente		
	NRS	OO.AA.	Azienda	0,06
	OO.SS.	Dipendente	1,00	
	Previdenza Complementare	Azienda	Vedi Tabella (B1)	
FSBA	Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato*	Azienda	Vedere Regolamen. FSBA <a href="http://www.fondofsba.it">www.fondofsba.it</a>	
		Dipendente		



Quote mensili da dichiarare nel B01 per le aziende ARTIGIANE dei settori che hanno già recepito ACCORDO 17/12/21

**TABELLA (B)**

		CATEGORIA ARTIGIANA **	CODICE	2° Livello EBAV	
				Azienda	Dipendente
AREA MECCANICA	Metalmeccanici		AA	4,50	2,00
	Orafi		AC	4,68	2,18
	Odontotecnici		AB	4,50	2,00
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento		AE	4,55	1,06
	Pulitintolavanderie		AP	4,55	1,06
	Occhiali		AV	4,55	1,06
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica		AU	4,18	1,48
	Vetro		AL	5,18	1,48
	Ceramica		AH	7,73	2,73
	Concia		AZ	2,83	1,07
AREA SERVIZI	Acconciatura Estetica		AD	4,07	0,98
	Imprese Pulizia		AX	3,38	1,68
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi		AM	6,28	1,20
	Alimentaristi Non Art.		AK	6,28	1,20
	Panificatori		AN	5,25	0,90
	Autotrasporto		AR	11,74	0,56
	Trasporto Persone		AY	5,55	1,95
	Legno		AI	3,67	1,45
	Comunicazione (Grafici)		AF	3,61	1,80
	Marmo Lapidei		AS	0,00	0,00
	Settori non coperti da CCRL		AT	0,00	0,00

\* Quota FSBA applicata sull'imponibile previdenziale mensile del lavoratore.

\*\* Categoria artigiana prevista nel relativo CCRL veneto



### QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE

TABELLA <b>B 1</b>		REGOLE	
CATEGORIA ARTIGIANA		Quote mensili	
Decorrenza Gennaio 2017 - Febbraio 2024			
SISTEMA MODA	Tessile Abbigliamento	AE	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶ 5 € Apprendisti (ex art. 44 d.lgs. 81/2015) ▶ 5 €
	Pulitintolavanderie	AP	
	Occhiali	AV	
Decorrenza Gennaio 2023			
	Metalmeccanici	AA	NESSUNA QUOTA
Decorrenza Marzo 2017 - Febbraio 2024			
AREA CHIMICA	Chimica Gomma Plastica	AU	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 26 € • Part-time > 50% ▶ 26 € • Part-time ≤ 50% ▶ 13 € Apprendisti (ex art. 44 d.lgs. 81/2015): • Full-time ▶ 10 € • Part-time > 50% ▶ 10 € • Part-time ≤ 50% ▶ 5 €
	Vetro	AL	
Decorrenza Ago. 2022 - Dic. 2024 per dipendenti SENZA CONFERIMENTO TFR a FONDI NEGOZIALI (art.19 ccrl 25-07-2022)			
AREA ALIMENTARE	Alimentaristi	AM	Imponibile fiscale < 300 € ▶ 0 € Operai - Impiegati - Quadri: • Full-time ▶ 26 € • Part-time > 50% ▶ 26 € • Part-time ≤ 50% ▶ 13 € Apprendisti (ex art. 44 d.lgs. 81/2015): Full-time ▶ 10 € Part-time > 50% ▶ 10 € Part-time ≤ 50% ▶ 6,5 €
	Alimentaristi Non Art.	AK	
	Panificatori	AN	
Decorrenza Ottobre 2018		Quota una tantum	
	Per Tutti i settori	-	ESCLUSIVAMENTE PER APPRENDISTATO DUALE ex art. 43 e 45 D.lgs. 81/2015, Accordo Regionale del 01/10/2018, Verbale d'intesa aggiuntivo 12/11/2018, Avviso Comune del 28/03/2022 (per quota annua 2,50 € categorie AE - AP - AV - AU - AL) Al Termine del periodo formativo: ▶ vedi tabella in Accordo Regionale - art. 7



### QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE

## TABELLA F

TIPOLOGIE AZIENDA	CAT. (1)	Quote Nazionali					Quote Regionali						FSBA		
		QUOTA RAPPR.		QUOTA COBIS FBS	QUOTA EBNA	QUOTA 1° Liv. Az. EE.BB.RR.	1° Livello EBAV		2° Livello EBAV		NRS		Previd. Compl.	Azienda	Dip.
		OO.AA.	OO.SS.				Azienda	Dip.	Azienda	Dip.	Azienda	Dip.			
1 Non artigiana con contratto artigiano regionale specifico		NON PIÙ VALIDO													
2 Non artigiana con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS)				2,48											
3 Artigiana con nessuna matricola INPS (SCAU)		Vedi Tab. A													
4 Con solo quote per Sani.In.Veneto															
5 Associazione/Sindacato o Ente collegato	OA	3,88	1,40	2,48	0,23	3,66									Vedere Regolamen. FSBA
	OS	3,88	1,40	2,48	0,23	3,66									
6 Coperta da D.Lgs 148/2015 Senza CCRL	AT	2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80			0,06	1,00			
7 Coperta da D.Lgs 148/2015 Con CCRL applicato		2,91	1,17	1,75	0,19	5,63		0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00	Vedi Tab. B1		
8 Solo quote FSBA (Azienda non aderente alla bilateralità artigiana)															Regolamen. FSBA
9 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL e con Accordo 17/12/21 ancora da recepire		NON PIÙ VALIDO													
10 Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato e con Accordo 17/12/21 da recepire		NON PIÙ VALIDO													
11 Artigiana di settori che devono ancora recepire Accordo del 17/12/21		NON PIÙ VALIDO													
12 Artigiana del marmo non vincolata a FSBA	AS	3,88	1,40	2,48	0,23	3,66	2,34	0,80	Vedi Tab. B		0,06	1,00			

NOTA <sup>(1)</sup> Categoria obbligatoria per la specifica casistica

#### [Tabella F - Codice 1]:

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022

#### [Tabella F - Codice 2]:

Le Aziende non artigiane con solo quote per Sistema Sicurezza (Cobis/FBS) sono aziende iscritte a una Associazione Artigiana del Veneto (Confartigianato, Cna, Casa) che effettuano versamenti volontari per poter accedere al sistema COBIS per la Rappresentanza Territoriale della Sicurezza (RLST).

Queste aziende NON sono iscritte alla gestione dei Servizi Ebav.

#### [Tabella F - Codice 3]:

Le Aziende artigiane con nessuna matricola INPS (SCAU) sono le aziende agricole con attività secondaria artigiana e dipendente con contratto artigiano o le aziende artigiane ma con inquadramento INPS per cui non possiedono Matricola Inps standard. Il versamento per le "Aziende SCAU" è attivo con il sistema di pagamento tramite Bonifico Bancario. La denuncia deve avvenire attraverso l'applicativo Ebav on-line con la classica modalità di calcolo quote.

La categoria da indicare deve fare riferimento all'attività artigiana secondaria.

E' possibile effettuare il pagamento dell'importo risultante dal modello "Riepilogo denuncia B01" effettuando un bonifico bancario

**QUOTE MENSILI PER DIPENDENTE**

sul conto corrente intestato a EBAV con codice IBAN: IT 17 I 03069 02119 10000011599 indicando nella causale il Codice Fiscale o Partita Iva dell'azienda dichiarata nel B01, il periodo di riferimento (mese/anno) della denuncia e "Azienda SCAU".

- Esempio 1 Causale –bonifico per singolo mese: --> 04421570248 - 08 2021 –Azienda SCAU
- Esempio 2 Causale –bonifico per più mesi: --> 04421570248 - 05 06 07 2021 –Azienda SCAU

**[Tabella F - Codice 4]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2022 per invio B01

**[Tabella F - Codice 5]:**

**Organizzazioni Artigiane, Organizzazioni Sindacali** e loro partecipate o promosse possono aderire a FSBA (Verbale d'intesa del 13/11/2014).

Le categorie di riferimento sono:

OA –Organizzazioni Artigiane e loro partecipate o promosse

OS –Organizzazioni Sindacali e loro partecipate o promosse

**[Tabella F - Codice 6 Codice 7]**

Le imprese non artigiane già comprese nella sfera di applicazione degli ammortizzatori sociali di cui al titolo I del D. Lgs. 148/2015 (es. CIGO e CIGS) e che applicano contratti artigiani regionali o nazionali, **NON** sono soggette all'obbligo di versamento delle quote relative a FSBA.

Per quanto concerne i versamenti delle quote EBAV è necessario suddividere dette imprese in quattro tipologie:

- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Senza CCRL [Tabella F - Codice 6]:** comprende le imprese non artigiane per le quali è stato siglato dalle Parti Sociali dell'artigianato un contratto collettivo specifico (derivato dal rispettivo contratto industria). Rientrano in tale gruppo, al gennaio 2022, i seguenti settori: Alimentaristi, Area Moda, Chimica - Gomma - Plastica. In questi casi le aziende non artigiane non possono versare il II livello EBAV tranne laddove sia stato siglato il contratto di II livello regionale Veneto (allo stato attuale l'unico contratto regionale esistente è quello del settore Alimentaristi Non Artigiani - codice AK). Il codice 6 è quindi riferibile a aziende non artigiane che applicano un CCNL artigiano per cui non c'è ancora il relativo aggiornamento nel CCRL veneto.
- **Coperta da D.Lgs 148/2015 - Con CCRL applicato [Tabella F - Codice 7]:** comprende le imprese non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi artigiani in virtù di una espressa previsione dei contratti stessi. In questo gruppo, nel gennaio 2022, vi rientrano i seguenti CCRL veneti: Odontotecnici AB Comunicazione AF Legno AI Panificatori AN Trasporto merci AR. In questi casi trovano applicazione le quote della Bilateralità previste, ma non si applica il versamento della contribuzione FSBA in quanto le imprese rientrano nel campo di applicazione della CIGO. Si precisa che all'interno del medesimo gruppo possono rientrare anche alcune aziende artigiane Marmo lapidei con cava o aziende artigiane dell'indotto per cui è prevista la copertura CIGO (da essere dichiarate con codice categoria EBAV "AS"). Appartengono altresì a questo gruppo le imprese non artigiane rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo regionale 12.06.2012 e dell'8.10.2012 (c.d. Trasporto persone), identificate dal codice categoria EBAV "AY", alle condizioni previste dai citati accordi.

**[Tabella F - Codice 9 Codice 10 Codice 11]:**

Casistica non più valida/contemplata da Gennaio 2023.

**[Tabella F - Codice 12]:**

Aziende artigiane del settore lapidei destinatarie del trattamento CIGO ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. o) D.lgs. n. 148/2015: imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Tali imprese non sono quindi tenute a versare la contribuzione FSBA.

**Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria**

Codice Fiscale: 80014490272  
Ragione Sociale: CNA REGIONALE VENETO  
Tipologia Soggetto: Associazione di Categoria

**Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale**

Data Sottoscrizione Contratto: 20/03/2023  
Tipologia Contratto: Territoriale  
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 4/2023  
A (Mese/Anno) 3/2024  
ITL dove è depositato il contratto Venezia

**Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi**

Detassazione premi produttività ex art. 1, co. 188 della L. 28 dicembre 2015, n. 208

**Sezione 3 - Contratto**

Titolo/File contratto: EDILIZIA - VERBALE QUANTIFICAZIONE EVR  
DA 01.04.23 A 31.03.2

**Sezione 4 - Dati d'invio**

Data deposito 29/03/2023  
Codice contratto 20230329134400995

**Sezione 5 - Autodichiarazione**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, l' Associazione di Categoria CNA REGIONALE VENETO dichiara che il contratto collettivo notificato alla ITL di Venezia è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'articolo 1, commi 182 - 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

**Sezione 1 - Datore di lavoro/Associazione di Categoria**

Codice Fiscale: 80014490272  
Ragione Sociale: CNA REGIONALE VENETO  
Tipologia Soggetto: Associazione di Categoria

**Sezione 2 - Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale**

Data Sottoscrizione Contratto: 20/03/2023  
Tipologia Contratto: Territoriale  
Periodo di validità Da (Mese/Anno) 4/2023  
A (Mese/Anno) 3/2025  
ITL dove è depositato il contratto Venezia

**Sezione 2.1 - Motivazioni/Agevolazioni/Incentivi**

Detassazione premi produttività ex art. 1, co. 188 della L. 28 dicembre 2015, n. 208

**Sezione 3 - Contratto**

Titolo/File contratto: EDILIZIA - VERBALE VENETO PER  
APPLICAZIONE A LIVELLO AZIENDA

**Sezione 4 - Dati d'invio**

Data deposito 29/03/2023  
Codice contratto 20230329134058245

**Sezione 5 - Autodichiarazione**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 25 marzo 2016, l' Associazione di Categoria CNA REGIONALE VENETO dichiara che il contratto collettivo notificato alla ITL di Venezia è conforme ai criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di cui all'articolo 1, commi 182 - 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del DM 25 marzo 2016.

## VERBALE DI ACCORDO PER L'APPLICAZIONE A LIVELLO AZIENDALE PER LE ANNUALITA' 2022 E 2023 DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.) DI CUI ALL'ART. 18 CCRL 03/02/2022

In data 20 marzo 2023 presso la sede di CNA Veneto in Marghera, Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Thomas Fantin, dal Segretario Generale Tiziana Pettenuzzo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Andrea Rigotto.

- la **CNA VENETO** rappresentata dal Presidente Moreno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Ribon, dal Presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo e dal Responsabile Relazioni Sindacali Marco Comin;

- la **CASARTIGIANI del VENETO** rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

- la **FENEALUIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Pietro De Angelis

- la **FILCA-CISL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Orrù

- la **FILLEA-CGIL regionale del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Andrisani

### Premesso che

- L'art. 18 del CCRL Edilizia Veneto del 3/2/2022 e verbale integrativo 21/7/2022 hanno introdotto e regolamentato per i dipendenti delle aziende edili del Veneto l'E.V.R. con riferimento agli anni 2021-2022 e 2023;
- il CCRL 03/02/2022 ha previsto che le parti, a seguito dell'approvazione delle linee guida nazionali, si sarebbero incontrate al fine di armonizzare l'applicazione dell'accordo con le modifiche intervenute a livello nazionale;
- il CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 agli artt. 15 e 42 è intervenuto prevedendo la regolamentazione comprensiva delle linee guida per l'applicazione dell'E.V.R. a livello territoriale ed aziendale;
- le parti intendono, come previsto dal CCRL del 03/02/2022, provvedere alla ridefinizione della clausola di salvaguardia aziendale sulla base di quanto previsto dal CCNL Edilizia Artigianato del 04/05/2022 prevedendo le modalità per l'applicazione a livello aziendale dell'E.V.R. per le annualità 2022 e 2023.



Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

con il presente accordo è ridefinita la clausola di salvaguardia aziendale di cui all'art. 18 del CCRL 03/02/2022, introducendo la verifica dei parametri a livello aziendale, alla luce delle linee guida di cui al CCNL 04/05/2022.

L' applicazione a livello aziendale sarà quindi introdotta per gli anni 2022 e 2023

EVR

È confermato l'istituto dell'EVR di cui al CCRL 03/02/2022 e verbale integrativo 21/07/2022 le cui caratteristiche si riportano di seguito:

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai vigenti CCNL e CCRL edilizia artigiani Veneto ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non sarà quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti a Edilcassa Veneto.

A copertura economica del periodo intercorrente dal 01/01/2021 e 31/12/2023 l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto sarà determinato, tenendo conto delle variazioni temporali, su base annuale, degli indicatori/parametri territoriali di seguito richiamati e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile per gli anni 2021, 2022 e 2023 per la regione del Veneto, saranno utilizzati i seguenti 5 indicatori/parametri territoriali da verificare con riferimento ai dati pervenuti a Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno di riferimento:

1. Numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
2. Monte salari denunciato a Edilcassa Veneto;
3. Ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare);
4. Numero gratifiche natalizie liquidate;
5. Numero delle imprese iscritte a Edilcassa Veneto;

Ai fini della predetta verifica gli anni di comparazione corrispondono con quelli di esercizio Edilcassa Veneto (1° ottobre – 30 settembre anno solare successivo – anno edile):

- EVR anno 2021: verifica anno edile 2021 rispetto anno edile 2020
- **EVR anno 2022: verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021**
- **EVR anno 2023: verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022**

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 20% (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 2 dei suddetti parametri, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 40% (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi 3 dei suddetti parametri, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 60% (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi

in cui dovessero risultare positivi 4 dei suddetti parametri, l'EVR sarà riconosciuto nella misura del 80 % (del 4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023); nell'ipotesi in cui dovessero risultare positivi tutti gli indicatori, l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito (4% dei minimi mensili di paga per l'EVR anno 2022 e 4,5% per l'EVR anno 2023).

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello regionale sarà determinato, per gli impiegati, gli operai e per gli apprendisti (Esclusivamente Apprendistato Professionalizzante), nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° Gennaio 2021 per l'annualità 2021 al 1° Gennaio 2022 per l'annualità 2022; nella misura corrispondente al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1 gennaio 2023 per l'annualità 2023 e sarà dovuto per 12 mensilità:

- dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023 per l'anno 2021,
- dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2024 per l'anno 2022
- dal 1 aprile 2024 al 31 marzo 2025 per l'anno 2023

Lo slittamento della durata di una mensilità per le annualità 2022 e 2023 viene stabilito al fine di consentire alle imprese di poter produrre entro i termini previsti dalla normativa la documentazione necessaria alla verifica del parametro aziendale di cui al punto 2) del successivo paragrafo "applicazione a livello aziendale".

Le Parti Sociali Regionali si incontreranno entro il mese di marzo 2022 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2021, entro il mese di marzo 2023 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2022; entro il mese di marzo 2024 per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la regione del Veneto per l'anno 2023; in conformità alle previsioni contenute negli artt. 15 e 42 del CCNL Edilizia Artigiani.

L'importo complessivo dell'EVR sarà erogato dalle imprese ai lavoratori in 12 mensilità di pari importo dal mese di marzo al mese di febbraio per l'anno 2021, dal mese di aprile al mese di marzo per gli anni 2022 e 2023 dell'anno successivo ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCNL Artigianato Veneto Edilizia in forza all'impresa che lo corrisponde, durante il periodo di maturazione e alla data del 1 gennaio dell'anno di erogazione.

L'importo da erogare sarà quello risultante dalle tabelle pubblicate per operai e impiegati da Edilcassa Veneto dopo la verifica degli indicatori/parametri, con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1 marzo dell'anno di erogazione. Per i part time l'importo sarà riproporzionato in base all'orario in essere durante il periodo di maturazione.

L'importo pubblicato nelle tabelle di Edilcassa Veneto sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro, nel periodo preso a riferimento, considerando l'essere in forza come riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello regionale della corresponsione dell'EVR (negli anni di vigenza) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) eventualmente spettante e non ancora corrisposto sarà erogato unitamente

all'ultima retribuzione utile così come, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a partire dal 1 gennaio dell'anno di erogazione, l'EVR sarà erogato con il primo cedolino utile.

Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di maturazione cessi il rapporto antecedentemente alla data del 1 gennaio dell'anno di erogazione e venga riassunto nella medesima impresa successivamente al 1 gennaio, allo stesso spetta l'EVR se risulta ancora in forza presso l'impresa che lo corrisponde. In questo caso l'EVR verrà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione, considerando l'essere in forza come da riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

Nel caso in cui il dipendente cessi il rapporto di lavoro durante il periodo di maturazione e venga successivamente assunto nella medesima annualità presso la stessa azienda, l'EVR verrà comunque erogato riproporzionandolo in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo preso a riferimento, considerando l'essere in forza come da riscontro nel Libro Unico Lavoro per frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.

La quantificazione dell'EVR è omnicomprensiva di tutti gli altri istituti retributivi diretti ed indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il TFR.

L'EVR non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra il datore di lavoro ed il lavoratore che in base al presente accordo ne ha diritto.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile per gli anni 2021-2022-2023:

- le imprese costituite nell'anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2021-2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.
- le imprese costituite nell'anno 2022 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2022-2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.
- le imprese costituite nell'anno 2023 dovranno corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2023, nella misura determinata in via definitiva a livello regionale.

## Applicazione a livello aziendale anni 2022 e 2023

### EROGAZIONE EVR SU BASE AZIENDALE


Determinata la percentuale dell'EVR sui parametri territoriali sopra indicati, ai fini dell'erogazione in misura piena, ridotta o della non erogazione dello stesso, la singola impresa potrà verificare:

- 1) numero ore denunciate in Edilcassa Veneto, confrontando i parametri con le stesse modalità di verifica a livello territoriale (verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021 e verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022)
- 2) volume affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione IVA 2022 rispetto a quella 2021 e della dichiarazione IVA 2023 rispetto a quella 2022.

Per l'impresa con solo impiegati l'indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto sarà rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).



Pag. 4 a 9



Tali parametri saranno verificati in relazione all'impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.

- A) Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100%.
- B) Qualora entrambi i parametri risultino negativi rispetto all' anno precedente, l'azienda NON erogherà l'E.V.R.
- C) Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.

Nei casi B) e C) l'impresa dovrà attivare la seguente procedura:

- 1) La ditta invierà, entro il 15 aprile di ogni anno, un'autocertificazione (**allegato 1**) del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali all'Associazione Artigiana Provinciale a cui l'impresa aderisce oppure, nel caso di non adesione ad una delle Associazioni Artigiane, ad una Associazione Artigiana Provinciale a scelta tra quelle sottoscrittrici il presente accordo e ad Edilcassa Veneto, dandone comunicazione alle RSU, RSA, ove costituite, allegando le dichiarazioni Iva relative all'annualità in corso ed a quella precedente. Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle parti sociali firmatarie il presente accordo.

Le parti sociali firmatarie il presente accordo potranno richiedere una verifica della documentazione inviata presso Edilcassa Veneto entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.

Entro il termine di 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, le parti sociali comunicheranno l'esito della verifica ai fini della non erogazione dell'EVR o dell'erogazione nella misura del 50%, come indicato nei precedenti punti B) e C). Trascorsi tali termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni, la documentazione si intende accolta.

- 2) Sussistendo le condizioni per la non applicazione dell'EVR o per l'applicazione in misura ridotta, l'impresa ne darà informazione ai dipendenti (**allegato 2**).

#### **APPLICAZIONE REGIME FISCALE AGEVOLATO EVR**

L'EVR di cui al presente accordo, a seguito dell'introduzione della verifica a livello aziendale degli indicatori di cui al CCNL 4/5/2022, qualora risultino rispettati i criteri previsti dalla normativa fiscale vigente in materia di tassazione dei premi di risultato, presenta le caratteristiche richiamate anche all'art. 15 e 42 dello stesso CCNL, per poter essere tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente nel tempo, in quanto trattasi di "incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dalla legge 208/2015 come modificata dalle legge 232/2016 e s.m.i." .

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata prevista dalla normativa vigente sugli importi dell'E.V.R. determinato in applicazione di parametri territoriali, la singola azienda potrà verificare a livello aziendale il raggiungimento dell'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione applicando le linee guida di cui al CCNL 04/05/2022.

In questo caso l'azienda, come imposto dalla vigente normativa fiscale, verificherà il raggiungimento degli obiettivi incrementali a livello aziendale nel periodo congruo stabilito dalla contrattazione, applicando criteri di misurazione riferiti a parametri che alla data di sottoscrizione del presente accordo non si siano ancora realizzati.

Il periodo congruo di riferimento, per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui sopra, è definito:

- per le ore denunciate in Edilcassa nel confronto tra quelle dell'anno edile 2023 non ancora stabilizzate rispetto a quelle dell'anno edile 2022 ;
- per i dati relativi al volume affari IVA tra quelli dell'anno civile 2023 non ancora stabilizzati rispetto a quelli già stabili come registrati per l'anno civile 2022 .

Ove la singola azienda registri l'incremento dei parametri di cui sopra, potrà procedere ad applicare il regime fiscale agevolato come vigente per legge per l'anno fiscale 2024 e, ricorrendone i presupposti di legge, anche per l'anno fiscale 2023, con riferimento agli importi di EVR erogati in ciascuno dei mesi del medesimo anno.

Le imprese di nuova costituzione che non siano in grado di effettuare la verifica aziendale comparando i parametri rispetto all'annualità precedente, erogheranno l'E.V.R. nella misura del 100% senza applicare la tassazione agevolata.


Ai fini del monitoraggio sull'erogazione dell'EVR, cui verrà applicato il regime di tassazione agevolata, si invitano le imprese ad inviare l'Allegato 3 entro il 31/08/2023.

Deposito telematico


Il presente Accordo sarà depositato a cura di CNA VENETO secondo l'apposita procedura prevista per gli accordi territoriali per l'applicazione della detassazione premi di produttività.

L'azienda che applicherà la tassazione agevolata ai propri dipendenti effettuerà nei termini di legge la dichiarazione telematica di conformità dell'applicazione del contratto ai sensi dell'art.4 del Decreto Interministeriale del 25 Marzo 2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CASARTIGIANI VENETO



FINEALUII VENETO



FALLEA-CGIL VENETO



FAC-SIMILE - AUTODICHIARAZIONE DA TRASMETTERE IN CASO DI NON RAGGIUNGIMENTO DI UNO O DUE PARAMETRI AZIENDALI PER L'EROGAZIONE EVR (**ACCORDO 20/03/2023**)

Carta intestata impresa

Spett.le



cmtlavoro@legalmail.it

EDILCASSA VENETO

VE11@postpec.cassaedile.it

**Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) : Autodichiarazione di non raggiungimento dei parametri aziendali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e 42 del vigente CCNL 04/05/2022 e dell'art. 18 del CCRL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, la sottoscritta ....., P.IVA ..... dichiara il non raggiungimento del seguente/seguinti parametri in relazione al periodo preso a riferimento per l'erogazione nel 202.... dell'EVR dovuto per l'anno 202.....

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

e, di conseguenza, dichiara che nell'anno 202...:

- procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% (*nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto*)
- Non procederà all'erogazione dell'EVR (*nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti*)

Allegati:

- dichiarazione iva anno.....
- dichiarazione iva anno.....

A disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni

Distinti saluti

Luogo e data

**Timbro e firma del legale rappresentante**

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI NON EROGAZIONE (O EROGAZIONE RIDOTTA) DELL'EVR DI CUI **ALL'ACCORDO 20/03/2023** A SEGUITO VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

Carta intestata impresa

**Alla c.a. Personale dipendente in forza**

**Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE**

Con riferimento all'accordo del 20/03/2023 La informiamo con la presente che a seguito della verifica dei parametri aziendali indicati nell'accordo stesso, gli stessi sono risultati:

- entrambi negativi
- uno solo è risultato positivo

di conseguenza la sottoscritta ditta in merito all'EVR di cui all'accordo 20/03/2023 determinato a livello territoriale:

- Non procederà all'erogazione dell'EVR (*nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti*)
- procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50% (*nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto*)

Distinti saluti

Luogo e data

**Timbro e firma del legale rappresentante**

FAC-SIMILE – COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI NON EROGAZIONE (O EROGAZIONE RIDOTTA) DELL'EVR DI CUI **ALL'ACCORDO 20/03/2023** A SEGUITO VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI

**Carta intestata impresa**

**Alla c.a.  
personale dipendente in forza**

**Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) – VERIFICA PARAMETRI AZIENDALI PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE**

Con riferimento all'accordo del 20 Marzo 2023 Vi informiamo con la presente che a seguito della verifica dei parametri aziendali indicati nell'accordo stesso, e l'espletamento della procedura prevista verso l'Edilcassa Veneto e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, gli stessi sono risultati:

- entrambi negativi
- uno solo è risultato positivo

di conseguenza la sottoscritta ditta in merito all'EVR **anno 2022** di cui all'accordo 20/03/2023 e relativo verbale di erogazione determinato a livello territoriale :

- non procederà all'erogazione dell'EVR  
*(nel caso entrambi i parametri non siano stati raggiunti)*
  
- procederà all'erogazione dell'EVR definito a livello territoriale nella misura ridotta del 50%  
*(nel caso uno solo dei parametri non sia stato raggiunto)*

Distinti saluti

Luogo..... e data \_\_\_/\_\_\_/2023

**Timbro e firma del legale rappresentante**




## VERBALE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'E.V.R. PER IMPIEGATI, OPERAI E APPRENDISTI (solo apprendistato professionalizzante)

E.V.R. dal 01/04/2023 a 31/03/2024

Premesso che ai sensi dell'art.18 del CCRL del 3 Febbraio 2022 come confermato nell'accordo del 20/03/2023 le parti hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, come da prospetto allegato, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2022 rispetto al 2021 sono risultati positivi.

Pertanto l'E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni tutte conformi all'art.18 del CCRL. delle imprese artigiane e PMI edili ed affini del Veneto del 3 Febbraio 2022 e succ. verbale come confermato nell'accordo del 20/03/2023:

1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
  - all'impresa che lo corrisponde
  - durante il periodo di misurazione dei parametri (dal 1.10.2021 → 30.9. 2022)
  - alla data del 1/02/2023;
2. l'importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2023;
3. l'importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);
4. l'importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2023 alla mensilità di marzo 2024
5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1/02/2023, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato con l'ultimo cedolino utile;
6. la quantificazione dell'E.V.R. non avrà incidenza di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L'E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);



7. A seguito dell'applicazione a livello aziendale introdotta con l'accordo del 20/03/2023, l'azienda potrà verificare i parametri aziendali (numero ore denunciate in EDILCASSA VENETO e volume d'affari ai fini iva) come specificato nell'accordo del 20/03/2023.
- Qualora entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 100%.
  - Qualora entrambi i parametri risultino negativi rispetto all' anno precedente, l'azienda NON erogherà l'E.V.R.
  - Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all' anno precedente, l'azienda erogherà l'E.V.R. al 50%.

Per la non applicazione dell'EVR o l'applicazione in misura ridotta al 50% (casi b) e c)) l'impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall'accordo del 20/03/2023.

#### TABELLA A

Gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 01/01/2022 come previsto dall'art. 18 CCRL 3/2/2022 come confermato nell'accordo del 20/03/2023.

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)		
	Importo annuale	Importo mensile
impiegati 7 livello	866,28	72,19
impiegati 6 livello	773,52	64,46
impiegati e operai 5 livello	644,64	53,72
impiegati e operai 4 livello	601,44	50,12
impiegati e operai 3 livello	558,72	46,56
impiegati e operai 2 livello	502,92	41,91
impiegati e operai 1 livello	429,72	35,81

Lo

ca MS MA

R









Applicazione EVR a livello aziendale in misura ridotta 50%

**TABELLA B**

<b>Livello</b>	<b>EVR ridotta annuale (50%)</b>	<b>EVR ridotta mensile (50%)</b>
impiegati 7 livello	433,20 €	36,10 €
impiegati 6 livello	386,76 €	32,23 €
impiegati e operai 5 livello	322,32 €	26,86 €
impiegati e operai 4 livello	300,72 €	25,06 €
impiegati e operai 3 livello	279,36 €	23,28 €
impiegati e operai 2 livello	251,52 €	20,96 €
impiegati e operai 1 livello	214,92 €	17,91 €

Marghera, 20/03/2023

<b>CONFARTIGIANATO Imprese Veneto</b> 	<b>CNA Veneto</b> 	<b>Casartigiani Veneto</b> 
<b>FILIEA CGIL Veneto</b> 	<b>FILCA CISL Veneto</b> 	<b>FENEALUIL Veneto</b> 

Raffronto tra parametri per calcolo EVR alla data del 10 marzo 2023

	ANNO EDILE 2020/2021	ANNO EDILE 2021/2022	VARIAZIONE
LAVORATORI ISCRITTI AL 30.09	14.661	16.087	1.426
MONTE SALARI OPERAI	199.051. 567	222.012.456	22.960.889
ORE ORDINARIE+FESTIVE+60% CIG	19.771.8 91	21.787.589	2.015.698
NUMERO GRATIFICHE NATALIZIE	17866	20286	2420
IMPRESE ISCRITTE AL 30.09	4343	4751	408



**ALLE AZIENDE ISCRITTE  
Ai SIGG. CONSULENTI  
UFFICI PAGHE ASSOCIATIVI  
LORO SEDI**

**Circolare n. 2/2023**

Marghera, 28 marzo 2023

**Oggetto Accordi per applicazione ed erogazione E.V.R.**

*Buongiorno,*

l'accordo del 20 marzo 2023 per l'applicazione dell'EVR a livello aziendale conferma quanto previsto dal CCRL sottoscritto dalle parti il 3 febbraio 2022 individuando 5 indicatori/parametri territoriali che – verificati dalle parti sociali su dati forniti da Edilcassa Veneto – saranno presi come parametro per consentire l'erogazione dell'Elemento Economico Variabile.

Per l'anno 2022 i 5 parametri di confronto tra l'anno edile 2022 e l'anno edile 2021 sono risultati tutti positivi, di conseguenza l'importo dell'E.V.R da erogare mensilmente è calcolato in misura piena applicando il 4% dei minimi retributivi in essere al 01/01/2022, nei valori sotto riportati

<b>TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)</b>		
	<b>Importo annuale</b>	<b>Importo mensile</b>
impiegati 7 livello	866,28	72,19
impiegati 6 livello	773,52	64,46
impiegati e operai 5 livello	644,64	53,72
impiegati e operai 4 livello	601,44	50,12
impiegati e operai 3 livello	558,72	46,56
impiegati e operai 2 livello	502,92	41,91
impiegati e operai 1 livello	429,72	35,81

Per operai e impiegati l'importo mensile da erogare è quello riferito al livello di inquadramento in essere al 01/03/2023.

Per l'apprendistato professionalizzante l'importo mensile da erogare è quello che risulta in base al Gruppo e alla % del semestre di anzianità in essere alla data del 1/3/2023.

Sul sito di Edilcassa Veneto nella sezione Denunce Mensili - Retribuzioni sono pubblicate le tabelle con i valori dell'E.V.R.

L'importo dell'EVR sarà suddiviso in 12 rate di pari importo e verrà erogato dalla mensilità di aprile 2023 alla mensilità di marzo 2024 (si segnala che l'EVR riferita al 2021 è stata erogata con riferimento al periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2023, di conseguenza per il 2022 l'erogazione slitta di un mese).

Lo slittamento della durata di una mensilità con **l'esclusione di marzo 2023** per l'erogazione viene stabilito al fine di consentire alle imprese di poter produrre entro i termini previsti dalla normativa la documentazione necessaria alla verifica del parametro aziendale relativo al volume affari IVA di cui al seguente punto 2).

Ai fini dell'applicazione a livello aziendale dell'EVR, in misura piena, ridotta o della non erogazione, così come previsto dall'accordo del 20/03/2023, la singola impresa potrà verificare:

- 1) Numero di ore **ORDINARIE** denunciate in Edilcassa Veneto confrontando i parametri con le stesse modalità di verifica a livello territoriale (verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021 e verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022)
- 2) Volume d'affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni IVA annuali dell'impresa, presentate alla scadenza prevista per legge confrontando i dati della dichiarazione IVA 2022 rispetto a quella 2021 e verifica anno edile 2023 rispetto anno edile 2022)

Per l'impresa con solo impiegati l'indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto sarà rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel LUL.

- A) Qualora entrambi i parametri risultino positivi o pari rispetto all'anno precedente l'azienda erogherà l'EVR in misura piena;
- B) Qualora entrambi i parametri siano negativi rispetto all'anno precedente, l'azienda non erogherà l'EVR;
- C) Qualora un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all'anno precedente, l'azienda erogherà l'EVR al 50% come da tabella sotto riportata:

Livello	EVR ridotta annuale (50%)	EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello	433,20 €	36,10 €
impiegati 6 livello	386,76 €	32,23 €
impiegati e operai 5 livello	322,32 €	26,86 €
impiegati e operai 4 livello	300,72 €	25,06 €
impiegati e operai 3 livello	279,36 €	23,28 €
impiegati e operai 2 livello	251,52 €	20,96 €
impiegati e operai 1 livello	214,92 €	17,91 €

Nei casi B) e C) la ditta invierà entro il 15 aprile di ogni anno un'autocertificazione (allegato 1) del non raggiungimento di uno o di entrambe i parametri aziendali come previsto dall'Accordo del 20/03/2023.

Edilcassa Veneto provvederà ad inoltrare la documentazione alle parti sociali firmatarie dell'Accordo, le quali potranno chiedere una verifica della documentazione entro 6 gg di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l'impresa dovrà produrre entro 5 gg di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.

Entro 6 gg di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, le parti sociali comunicheranno l'esito della verifica ai fini della non erogazione dell'EVR o dell'erogazione nella misura del 50%. Trascorsi questi termini senza richiesta di chiarimenti, integrazioni e/o comunicazioni la documentazione si intende accolta

Sussistendo le condizioni per non applicare l'EVR o per l'applicazione al 50%, l'impresa ne darà informazione ai dipendenti tramite l'allegato 2.

**Per quanto concerne l'applicazione del regime fiscale agevolato** previsto dalla legge 208/2015 come modificata dalla legge 232/2016 e s.m.i spetterà all'impresa verificare il raggiungimento dei parametri previsti applicando le linee guida di cui al CCNL del 04/05/2022.

Il periodo congruo di riferimento per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui sopra, è definito:

- a) Per le ore **ORDINARIE** denunciate in Edilcassa nel confronto tra quelle dell'anno edile 2023, non ancora stabilizzate, rispetto a quelle dell'anno edile 2022;
- b) Per i dati relativi al volume di affari IVA tra quelli dell'anno civile 2023 non ancora stabilizzati rispetto a quelli già stabiliti come registrati per l'anno civile 2022;

Come indicato nell'Accordo del 20/03/2023, ove la singola impresa registri l'incremento dei parametri di cui sopra, potrà procedere ad applicare il regime di tassazione agevolata vigente per l'anno fiscale 2024 e, ricorrendone i presupposti di legge, anche per l'anno fiscale 2023.

Ai fini del monitoraggio sull'erogazione dell'Evr, cui verrà applicato il regime di tassazione agevolata, si invitano le imprese ad inviare l'allegato 3 entro e non oltre il 31 agosto 2023

Cordiali saluti

Il Direttore  
  
Michele Adami





## CCRL EDILIZIA ARTIGIANO E PMI ( CNEL F015 ) imprese versanti EDILCASSA VENETO NR.20; cnel F015

LIVELLI	EVR 2022 INTERO erogazione 1.4.23-- >31.3.24 (CCRL 3.2.22 + accordo 20.3.23)		EVR 2022 RIDOTTO erogazione 1.4.23-->31.3.24	
	ANNO	MESE	ANNO	MESE
7	<b>866,28 €</b>	72,19 €	<b>433,14 €</b>	<b>36,10 €</b>
6	<b>773,52 €</b>	64,46 €	<b>386,76 €</b>	<b>32,23 €</b>
5	<b>644,64 €</b>	53,72 €	<b>322,32 €</b>	<b>26,86 €</b>
4	<b>601,44 €</b>	50,12 €	<b>300,72 €</b>	<b>25,06 €</b>
3	<b>558,72 €</b>	46,56 €	<b>279,36 €</b>	<b>23,28 €</b>
2	<b>502,92 €</b>	41,91 €	<b>251,46 €</b>	<b>20,96 €</b>
1	<b>429,72 €</b>	35,81 €	<b>214,86 €</b>	<b>17,91 €</b>

LIVELLI	EVR INTERA VALORI PER PRESENZA MESI NELL'ANNO EDILE 2022 (1.10.2021--> 30.9.2022) verbale 20.3.23 il valore dell'EVR viene ridotto in base alla presenza a LUL nel periodo ANNO EDILE 2022 considerando che frazioni di mese pari o superiori a 15 gg di calendario equivalgono a mese intero ; per i par time l'importo si riduce anche in base alla % in essere in ciascuno dei 12 mesi del periodo di riferimento. Per stabilire il livello e quindi la cifra di riferimento da riconoscere conta l'inquadramento in essere alla data del 1 marzo 2023, parimenti per stabilire la cifra agli apprendisti si deve usare quella prevista per il semestre in cui è inquadrata la retribuzione del giovane alla data del 1 Marzo 2023 ( vedi tabelle specifiche apprendisti professionalizzante non spetta agli apprendisti duali ) .											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	72,19 €	144,38 €	216,57 €	288,76 €	360,95 €	433,14 €	505,33 €	577,52 €	649,71 €	721,90 €	794,09 €	<b>866,28 €</b>
6	64,46 €	128,92 €	193,38 €	257,84 €	322,30 €	386,76 €	451,22 €	515,68 €	580,14 €	644,60 €	709,06 €	<b>773,52 €</b>
5	53,72 €	107,44 €	161,16 €	214,88 €	268,60 €	322,32 €	376,04 €	429,76 €	483,48 €	537,20 €	590,92 €	<b>644,64 €</b>
4	50,12 €	100,24 €	150,36 €	200,48 €	250,60 €	300,72 €	350,84 €	400,96 €	451,08 €	501,20 €	551,32 €	<b>601,44 €</b>
3	46,56 €	93,12 €	139,68 €	186,24 €	232,80 €	279,36 €	325,92 €	372,48 €	419,04 €	465,60 €	512,16 €	<b>558,72 €</b>
2	41,91 €	83,82 €	125,73 €	167,64 €	209,55 €	251,46 €	293,37 €	335,28 €	377,19 €	419,10 €	461,01 €	<b>502,92 €</b>
1	35,81 €	71,62 €	107,43 €	143,24 €	179,05 €	214,86 €	250,67 €	286,48 €	322,29 €	358,10 €	393,91 €	<b>429,72 €</b>

verbale erogazione EVR 2022 firmato 20.3.2023 .PERIODO DI EROGAZIONE DALLA PAGHE DI APRILE 2023 FINO A QUELLE DI MARZO 2024 spetta a dipendenti in forza all'impresa che lo corrisponde, presente almeno 1 mese nell'anno edile 2022 (1.10.21-->30.9.22) e in forza al 1.2.2023 n.b (1) in caso di cessazione anticipata nel periodo di erogazione il datore eroga con ultimo cedolino utile (2) spetta anche ai cessati Febbraio 2023 con ultimo cedolino utile (3) per pagare ridotto o zero inviare doc provinciale+edilcassa entro 15.4.2023 i parametri aziendali per pagare meno sono -A- che le ore ordinarie denunciate in edicassa dell'anno edile 2022 siano inferiori a quelle denunciate per l'anno edile 2021 -B- che volume affari IVA denunciato in via telematica all'AE per l'anno 2022 sia inferiore a quello inviato per l'anno 2021 , se 1 solo è inferiore si paga ridotto (-50%) se entrambi inferiori non si paga nulla (4) se dipendente cessa rapporto prima del 1.1.2023 e viene riassunto nella medesima impresa dopo il 1.1.2023 allo stesso spetta EVR se in forza a impresa che lo corrisponde (5) se dipendente cessa rapporto durante periodo maturazione (1.10.2021-->30.9.2022) e viene successivamente riassunto da medesima ditta l'EVR spetta in proporzione ai mesi di durata del rapporto in tale anno edile per pari o più 15 gg nel mese considerato.

## Apprendistato Professionalizzante OPERAI CCRL EDILIZIA ARTIGIANI E

**PMI 3.2.2022+20.3.2023 cnel F015 nr-20**

GRUPPI DI LAVORAZIONI E QUALIFICHE DA CONSEGUIRE	SEMESTRE IN ESSERE AL 1.3.2023	%	EVR 2022 INTERO		EVR 2022 RIDOTTO	
			da 1.4.2023-->31.3.2024		da 1.4.2023-->31.3.2024	
			ANNO	MESE	ANNO	MESE
<b>1° GRUPPO APP.OPERAI</b>	I	74	413,45	34,45	206,73	17,23
DURATA  60 mesi	II	76	424,63	35,39	212,31	17,69
INQUADRAMENTO FINALE 4° o 5°	III	79	441,39	36,78	220,69	18,39
retribuzione di riferimento su cui 3°	IV	79	441,39	36,78	220,69	18,39
	V	86	480,50	40,04	240,25	20,02
	VI	86	480,50	40,04	240,25	20,02
	VII	91	508,44	42,37	254,22	21,18
	VIII	91	508,44	42,37	254,22	21,18
	IX	96	536,37	44,70	268,19	22,35
	X	96	536,37	44,70	268,19	22,35
<b>2° GRUPPO APP.OPERAI</b>	I	70	391,10	32,59	195,55	16,30
DURATA  51 mesi	II	74	413,45	34,45	206,73	17,23
INQUADRAMENTO FINALE 3°	III	76	424,63	35,39	212,31	17,69
retribuzione di riferimento per % 3°	IV	79	441,39	36,78	220,69	18,39
	V	81	452,56	37,71	226,28	18,86
	VI	86	480,50	40,04	240,25	20,02
	VII	86	480,50	40,04	240,25	20,02
	VIII	91	508,44	42,37	254,22	21,18
	IX	96	536,37	44,70	268,19	22,35
<b>3° GRUPPO APP.OPERAI</b>	I	74	372,16	31,01	186,08	15,51
DURATA  48 mesi	II	76	382,22	31,85	191,11	15,93
INQUADRAMENTO FINALE 2°	III	79	397,31	33,11	198,65	16,55
retribuzione di riferimento per % 2°	IV	79	397,31	33,11	198,65	16,55
	V	86	432,51	36,04	216,26	18,02
	VI	86	432,51	36,04	216,26	18,02
	VII	91	457,66	38,14	228,83	19,07
	VIII	96	482,80	40,23	241,40	20,12
<b>4° GRUPPO APP.OPERAI</b>	I	74	372,16	31,01	186,08	15,51
DURATA  36 mesi	II	76	382,22	31,85	191,11	15,93
INQUADRAMENTO FINALE 2°	III	79	397,31	33,11	198,65	16,55
retribuzione di riferimento per % 2°	IV	84	422,45	35,20	211,23	17,60
	V	91	457,66	38,14	228,83	19,07

**Apprendistato Professionalizzante IMPIEGATI CCRL EDILIZIA ARTIGIANI  
E PMI 3.2.2022+20.3.2023 cnel F015 nr-20**

GRUPPI DI LAVORAZIONI E QUALIFICHE DA CONSEGUIRE	SEMESTRE IN ESSERE AL 1.3.2023		%	EVR 2022 INTERO		EVR 2022 RIDOTTO			
				1.4.23-->31.3.24		1.4.23-->31.3.24			
				ANNUO	MESE	ANNUO	MESE		
<b>1° GRUPPO APPRENDISTI IMPIEGATI</b>									
tipologia	durata	qualifica	retribuzione riferimento						
TECNICO	60	6° o 7°	3°						
AMMINISTRATIVO	36 (N.B.)	6° o 7°	3°						
				I	74	413,45	34,45	206,73	17,23
				II	76	424,63	35,39	212,31	17,69
				III	79	441,39	36,78	220,69	18,39
				IV	79	441,39	36,78	220,69	18,39
				V	86	480,50	40,04	240,25	20,02
				VI	86	480,50	40,04	240,25	20,02
				VII	91	508,44	42,37	254,22	21,18
				VIII	91	508,44	42,37	254,22	21,18
				IX	96	536,37	44,70	268,19	22,35
				X	96	536,37	44,70	268,19	22,35
<b>2° GRUPPO APPRENDISTI IMPIEGATI</b>									
tipologia	durata	qualifica	retribuzione riferimento						
TECNICO	51	4° o 5°	3°						
AMMINISTRATIVO	36 (N.B.)	4° o 5°	3°						
				I	70	391,10	32,59	195,55	16,30
				II	74	413,45	34,45	206,73	17,23
				III	76	424,63	35,39	212,31	17,69
				IV	79	441,39	36,78	220,69	18,39
				V	81	452,56	37,71	226,28	18,86
				VI	86	480,50	40,04	240,25	20,02
				VII	86	480,50	40,04	240,25	20,02
				VIII	91	508,44	42,37	254,22	21,18
				IX	96	536,37	44,70	268,19	22,35
<b>3° GRUPPO APPRENDISTI IMPIEGATI</b>									
tipologia	durata	qualifica	retribuzione riferimento						
TECNICO	48 mesi	2° o 3°	2°						
AMMINISTRATIVO	36 (N.B.)	2° o 3°	2°						
				I	74	365,06	30,42	182,53	15,21
				II	76	374,92	31,24	187,46	15,62
				III	79	389,72	32,48	194,86	16,24
				IV	79	389,72	32,48	194,86	16,24
				V	86	424,26	35,35	212,13	17,68
				VI	86	424,26	35,35	212,13	17,68
				VII	91	448,92	37,41	224,46	18,71
				VIII	96	473,59	39,47	236,79	19,73

*n.b. per l'apprendistato come impiegato amministrativo la durata massima è di 36 mesi ,art.44 co.2 D.lgs.81/2015, in quanto non è un profilo professionale caratterizzante l'artigiano del settore edile*